

Versione aggiornata con Decreto n. 57 del 24 ottobre 2025.

Allegato A “Bando Azione 2.2.1” approvato con Deliberazione n. 758 del 08 luglio 2025.



PR FESR 2021-2027

Obiettivo Specifico 2.2 “Promuovere le energie rinnovabili in conformità alla direttiva (UE) 2018/2001 sull’energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti”

Azione 2.2.1 “Comunità Energetiche (soggetti pubblici, aree abitative, aree portuali)”

INDICE

Finalità del bando

Art. 1 Finalità e oggetto del bando	<i>pag.....</i>
Art. 2 Dotazione Finanziaria	<i>pag....</i>
Art. 3 Localizzazione	<i>pag....</i>

Potenziali beneficiari

Art. 4 Soggetti ammissibili	<i>pag...</i>
-----------------------------	---------------

Tipologie di interventi ammissibili

Art. 5 Interventi ammissibili	<i>pag...</i>
Art. 6 Spese ammissibili	<i>pag...</i>
Art. 7 Spese non ammissibili	<i>pag...</i>
Art. 8 Forma, soglie ed intensità del sostegno	<i>pag...</i>
Art. 9 Cumulabilità degli aiuti	<i>pag...</i>

Presentazione delle domande e istruttoria

Art. 10 Termini e modalità di presentazione della domanda di agevolazione	<i>pag...</i>
Art. 11 Valutazione delle domande	<i>pag...</i>
Art. 12 Formazione della graduatoria delle proposte progettuali e concessione del sostegno	<i>pag...</i>

Verifiche e controlli

Art. 13 Obblighi a carico dei beneficiari	<i>pag...</i>
Art. 14 Svolgimento delle attività, variazioni (in caso di opere:varianti), proroghe e relativi obblighi	<i>pag...</i>
Art. 15 Tempi di realizzazione del progetto	<i>pag...</i>
Art. 16 Modalità di rendicontazione e di erogazione del sostegno	<i>pag...</i>
Art. 17 Verifiche e controlli del sostegno	<i>pag...</i>
Art. 18 Revoche, rinunce e decadenza del sostegno	<i>pag...</i>

Informazioni generali, pubblicità e informativa sul trattamento dei dati personali

Art. 19 Informazioni generali	<i>pag...</i>
Art. 20 Informazione e pubblicità	<i>pag...</i>
Art. 21 Disposizioni finali e normativa di riferimento	<i>pag...</i>
Art. 22 Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE-GDPR	<i>pag...</i>

Articolo 1

Finalità e oggetto del bando

1. Il presente bando dà attuazione al PR FESR 2021-2027 della Regione del Veneto, approvato con Decisione della Commissione europea C(2022)8415 del 16 novembre 2022, Obiettivo Specifico 2.2 “Promuovere le energie rinnovabili in conformità alla direttiva (UE) 2018/2001 sull’energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti (FESR)”, Azione 2.2.1 “Comunità Energetiche (soggetti pubblici, aree abitative, aree portuali)”.
2. Con il presente bando la Regione del Veneto intende sostenere lo sviluppo delle Comunità di Energia Rinnovabile.
3. Il bando è destinato a sostenere gli investimenti in impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile mediante contributi a fondo perduto, concessi ai sensi del Regolamento UE 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea degli aiuti “*de minimis*”.
4. Il bando è emanato nel rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lett. c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59".
5. Il bando garantisce il rispetto dei diritti fondamentali e la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché gli altri principi orizzontali declinati all’art. 9 Regolamento (UE) 2021/1060 e quanto disposto all’art. 73, dello stesso Regolamento.
6. La misura è coerente con il Piano Energetico Regionale, con la L.r. 16/2022 “Promozione dell’istituzione delle comunità energetiche rinnovabili e di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente sul territorio regionale”, con il progetto LIFE italiano PREPAIR sul miglioramento dell’aria nel bacino del Po e del programma di controllo dell’inquinamento atmosferico (PNCIA).
7. L’iniziativa contribuisce al conseguimento delle priorità regionali stabilite nella “Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) della Regione del Veneto 2021-2027”, approvata con DGR n. 474/2022, e del relativo “Modello di Monitoraggio e Valutazione della Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) della Regione del Veneto 2021-2027”, approvato con DGR n. 1684/2022. Le proposte progettuali riconducibili alla citata Strategia si realizzano in conformità all’Ambito tematico prioritario “*Smart Living & Energy*”¹.
8. Il bando agevola interventi ed attività che contribuiscono al raggiungimento dei seguenti obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile adottata dall’Assemblea delle Nazioni Unite con la risoluzione dell’Assemblea Generale del 25 settembre 2015: 11. Città e comunità sostenibili, 7. Energia pulita e sostenibile.
9. In coerenza con quanto stabilito con DGR n. 299 del 21 marzo 2023, la Regione si avvale di AVEPA quale Organismo Intermedio.
10. Le disposizioni applicative delle presenti disposizioni operative sono emanate nel rispetto:
 - del Sistema di Gestione e controllo del PR FESR Veneto 2021-2027, approvato con Decreto n. 76 del 28 giugno 2023 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria;
 - del Manuale Procedurale del PR FESR 2021-2027 approvato con Decreto n. 130 del 27 settembre 2023 del Direttore della Programmazione Unitaria, reperibile al seguente link:<https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/autorita-del-programma-21-27>.

¹ Per approfondimenti sulla Strategia di Specializzazione Intelligente S3
<https://www.innoveneto.org/ris-3-veneto-2021-2027/>

Articolo 2

Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria complessiva del presente bando è pari a Euro seimilioni (6.000.000,00). Gli interventi inseriti in graduatoria saranno finanziati fino ad esaurimento delle risorse finanziarie.

2. La dotazione finanziaria potrà essere successivamente incrementata per effetto di eventuali economie relative al bando “Comunità Energetiche (soggetti pubblici, aree abitative, aree portuali)” di cui alle DGR n. 1568 del 12/12/2023, DGR n. 566 del 20/05/2024 e DGR n. 1516 del 16/12/2024.

Articolo 3

Localizzazione

1. Gli interventi finanziati con il presente bando devono essere realizzati nel territorio della Regione del Veneto.

Articolo 4

Soggetti ammissibili

1. Possono presentare domanda di sostegno:
- le Comunità Energetiche Rinnovabili costituite in conformità con la Dir. 2018/2001/UE e con le norme nazionali di recepimento della stessa (Dl 162/2019 conv. L. 8/2020 e D.Lgs. 199/2021).
 - Comuni e Pubbliche Amministrazioni

Comuni e Pubbliche Amministrazioni possono essere partecipanti di una CER o, in alternativa, essere produttori non appartenenti alla CER ma che rilevano per la configurazione.

Ciascun soggetto proponente può presentare più domande di sostegno, ciascuna riferita alla realizzazione di un solo impianto di produzione di energia elettrica alimentato esclusivamente da fonti rinnovabili.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dei requisiti indicati nella tabella sotto riportata

A - Comunità Energetiche Rinnovabili

REQUISITO	DESCRIZIONE	IL REQUISITO DEVE ESSERE PRESENTE:
a) Obblighi presso Registro Imprese, nel solo caso di CER	Nel solo caso di CER avente Partita IVA, il soggetto richiedente deve essere regolarmente costituito, iscritto nel registro delle imprese e attivo presso la Camera di Commercio,	Alla data di presentazione della domanda di sostegno, per tutta la durata del progetto fino alla data di

avente Partita IVA	Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio o al REA.	erogazione del saldo e per i 5 anni successivi al pagamento del saldo.
b) Assenza di procedure in corso	Il soggetto richiedente deve essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non deve trovarsi in stato di fallimento, essere sottoposta a procedure di liquidazione (anche volontaria), concordato preventivo, concordato con continuità aziendale, amministrazione controllata o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.	Alla data di presentazione della domanda di sostegno, per tutta la durata del progetto fino alla data di erogazione del saldo e per i 5 anni successivi al pagamento del saldo.
c) Sostenibilità finanziaria	Il soggetto richiedente, è tenuto a dimostrare idonea sostenibilità finanziaria ai sensi dell'art. 73, comma 2 d) del Reg. (UE) n. 2021/1060, come definita nell' Appendice N. 1 , soddisfacendo almeno una delle tre formule di seguito indicate: - $PN > (SP - I)/2$; - $OF/F < 8\%$; - $SP/F \leq 20\%$	Alla data di presentazione della domanda di sostegno.
d) Divieto di operare nei settori esclusi	Il soggetto richiedente non deve operare nei settori di applicazione esclusi dal Reg. (UE) n. 651/2014 – 2023/2831. Nel caso in cui il soggetto richiedente svolga molteplici attività, riconducibili tanto a settori esclusi quanto a settori inclusi, lo stesso potrà beneficiare dell'aiuto per le sole attività riconducibili ai settori inclusi, a condizione che sia garantita, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione di costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 – 2023/2831.	Alla data di presentazione della domanda di sostegno per tutta la durata del progetto e fino alla data di erogazione del saldo.
e) Regolarità Contributiva	Il soggetto richiedente deve presentare una situazione di regolarità contributiva previdenziale e assistenziale nei confronti di INPS, INAIL e Casse di Previdenza dei professionisti.	Alla data di presentazione della domanda o, al più tardi, dovrà essere presente entro 45 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno, di cui all'articolo 10. Il requisito deve essere mantenuto in ogni fase di pagamento del contributo. Successivamente alla concessione del sostegno,

		in caso di irregolarità, sarà attivato l'intervento sostitutivo di cui all'art 16.
--	--	--

B - Comuni e Pubbliche amministrazioni:

REQUISITO	DESCRIZIONE	IL REQUISITO DEVE ESSERE PRESENTE:
f) Regolarità Contributiva	L'Ente richiedente deve presentare una situazione di regolarità contributiva previdenziale e assistenziale nei confronti di INPS, INAIL e Casse di Previdenza dei professionisti.	Alla data di presentazione della domanda o, al più tardi, dovrà essere presente entro 45 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno, di cui all'articolo 10. Il requisito deve essere mantenuto in ogni fase di pagamento del contributo. Successivamente alla concessione del sostegno, in caso di irregolarità, sarà attivato l'intervento sostitutivo di cui all'art 16.
g) Sostenibilità finanziaria	Il beneficiario deve disporre delle risorse e dei meccanismi finanziari necessari a coprire i costi di gestione e di manutenzione per le operazioni che comportano investimenti in infrastrutture in modo da garantirne la sostenibilità finanziaria. A tal fine il beneficiario deve trasmettere il Piano di Manutenzione e gestione dell'opera.	Entro le tempistiche previste ai sensi dell'art. 14 comma 6 del presente bando.

Articolo 5

Interventi ammissibili

1. Ai fini del presente bando e allo scopo di favorire lo sviluppo delle nuove Comunità di Energia Rinnovabile (CER), sono ammissibili al sostegno i seguenti interventi:

Interventi di nuova costruzione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili e di potenza massima di 1 MW, compresi potenziamenti di impianti esistenti, da inserire nelle configurazioni di Comunità di Energia Rinnovabile, di cui alle seguenti categorie:

A. Impianti fotovoltaici

- B. Impianti diversi dagli impianti fotovoltaici. Impianti costituiti da una combinazione di generatori fotovoltaici e di generatori diversi dai generatori fotovoltaici (ad esempio una combinazione di generatori fotovoltaici e di generatori eolici e/o idroelettrici) rientrano in questa categoria.

Per ogni impianto di produzione di energia elettrica da realizzare deve essere presentata una singola domanda di sostegno. Nel caso di presentazione di più domande di sostegno riferite al medesimo impianto, è ritenuta ammissibile solamente la prima domanda presentata in ordine cronologico. Il rispetto del requisito verrà effettuato sulla base del codice POD dell'impianto (Point of Delivery) assegnato dall'impresa di distribuzione.

2. Ai fini dell'ammissibilità le proposte progettuali devono rispettare i seguenti requisiti:

- Gli impianti devono essere ubicati nel territorio della regione del Veneto.
- Al termine degli interventi, gli impianti dovranno essere inseriti nelle configurazioni di CER. Pertanto dovranno rispettare i requisiti di cui all'art. 8, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 199/2021 ed i requisiti e le prescrizioni contenute nella Parte I e Parte II e relativi allegati delle *"Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR"* pubblicate dal GSE, Gestore dei Servizi Energetici e disponibili al seguente link: <https://www.gse.it/servizi-per-te/autoconsumo/gruppi-di-autoconsumatori-e-comunita-di-energia-rinnovabile>. Ai fini del rispetto del requisito, entro la data di conclusione dell'intervento dovranno essere inviate al GSE le richieste di ammissione al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, secondo quanto indicato al successivo art. 14.2.
- Le aree o gli immobili interessati dagli impianti devono essere nella disponibilità dei beneficiari, in forza di diritto di proprietà (piena, non nuda proprietà) o di altro diritto reale o personale di godimento, che abbia una durata minima residua di 10 anni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui al successivo art. 10.
- I punti di connessione degli impianti dovranno essere intestati ai beneficiari. Il rispetto del requisito verrà verificato sulla base degli intestatari dei codici POD degli impianti.
- Gli impianti realizzati negli edifici di nuova costruzione o negli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti di cui al D. Lgs. n. 28/2011 sono ammissibili al sostegno limitatamente alla potenza eccedente rispetto alla potenza d'obbligo di cui al D. Lgs. n. 199/2021 (art. 26 e Allegato III).

3. Le proposte progettuali come sopra descritte risultano sinergiche con le azioni interregionali, transfrontaliere, transnazionali con particolare riguardo alla strategia EUSALP Thematic Policy Area 3 - Azione 9.

4. Ai sensi dell'art. 63, comma 6 Regolamento (UE) 2021/1060 non sono ammissibili i progetti materialmente completati o pienamente attuati prima che sia stata presentata la domanda di finanziamento a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno.

5. I progetti dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nel Rapporto Ambientale corredato dalla Sintesi non tecnica e dallo Studio per la valutazione di incidenza ambientale consultabile al seguente link:

<https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/monitoraggio-vas-vinca#vas>,

in modo particolare:

- a) Gli interventi strutturali non devono comportare ulteriore consumo di suolo così come definito dall'articolo 2 c) della legge regionale n.14 del 2017, nel rispetto della disciplina stabilita dalla medesima L.R 14/2017 all'art. 3 e successivi; tali interventi possono ricadere

in qualsiasi area urbana omogenea, purché essi siano muniti delle idonee autorizzazioni edilizie, privilegiando superfici già impermeabilizzate/degradate (produrre titolo abilitativo come indicato all'art.10 comma 5 e art. 16 comma 3);

b) Dovranno essere osservate le prescrizioni specifiche in tema di:

- gestione dei rifiuti,
- siti Natura 2000,
- DNSH (Do Not Significant Harm), di cui al paragrafo 5.9 della Valutazione Ambientale Strategica del PR FESR 2021-2027 e all'articolo 9 paragrafo 4 del Regolamento (UE) 2021/1060 "Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell'accordo di Parigi e del principio «non arrecare un danno significativo»" e degli obiettivi ambientali individuati dal Regolamento (UE) 2020/852.

Le modalità con cui sono rispettate le prescrizioni di cui al punto 5.b devono essere descritte in apposita Relazione argomentata secondo le linee guida riportate nell'Appendice n. 2 "PRINCIPIO DNSH E VERIFICA CLIMATICA" e nella successiva relazione finale.

6. Non sono ammissibili i progetti e gli interventi che, potendo comportare incidenze significative negative sui siti della rete Natura 2000, siano sottoposti a valutazione di incidenza e la stessa abbia un esito negativo. L'elenco dei siti rientranti nella Rete Natura è rinvenibile all'indirizzo: <https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/download>.

Articolo 6

Spese ammissibili

1. Per gli interventi che prevedono la costruzione di impianti fotovoltaici di cui all'art 5.1 categoria A, le spese ammissibili vengono determinate applicando il metodo delle opzioni di semplificazione dei costi (OSC) previste dall'articolo 53 del Regolamento Europeo 1060/2021.

Ai fini del calcolo del contributo vengono considerate ammissibili le spese riportate nella tabella sottostante:

CATEGORIA DI SPESA		VOCE DI SPESA
Spese per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico	a)	La spesa ammissibile corrisponde all'importo determinato moltiplicando la potenza nominale dell'impianto espressa in KW per il corrispondente valore del costo unitario espresso in €/KW e indicato di seguito.
		Potenza nominale impianto - KW:
		Costo unitario - €/KW:
		Inferiore a 10 KW
		1.827,78 €/KW
		Da 10 KW e fino a 100 KW
		1.470,92 €/KW
		Oltre 100 KW e fino a 250 KW
		1.210,08 €/KW

		Oltre 250 KW	993,43 €/KW
Costi indiretti	b)	In tale categoria di costi è prevista l'applicazione delle opzioni di semplificazione dei costi. Le spese che possono essere ricomprese in tale categoria riguardano, ad esempio, utenze, affitti e le spese non direttamente imputabili alla realizzazione dell'operazione ma che il beneficiario comunque sostiene nel corso di realizzazione dell'operazione. Ai sensi dell'art. 54 c. 1 del Reg. (UE) n. 1060/2021 della Commissione Europea, sono ammissibili costi indiretti dell'operazione pari a 7% dei costi diretti ammissibili ossia delle spese per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico della categoria a). Tale voce di costo non sarà riconosciuta automaticamente ma dovrà essere richiesta dal proponente all'interno del portale Fondi.RVE sia in fase di ammissibilità che in fase di rendicontazione finale.	

Le “Spese per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico” di cui alla categoria a) si intendono comprensive delle seguenti voci riconducibili all'Allegato 2 “Spese ammissibili” del DM n. 414/2023 (decreto CACER):

- i. realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (a titolo di esempio: componenti, inverter, strutture per il montaggio, componentistica elettrica, etc.);
- v. connessione alla rete elettrica nazionale.

I costi indiretti, di cui alla categoria b), in quanto non direttamente imputabili alla realizzazione dell'impianto, non ricadono tra le spese ricomprese nell'Allegato 2 “Spese ammissibili” del DM n. 414/2023 (decreto CACER).

2. Per gli interventi che prevedono la costruzione di impianti diversi dagli impianti fotovoltaici, di cui all'art 5.1 categoria B, ai fini del calcolo del contributo vengono considerate ammissibili le spese riportate nella tabella sottostante.

CATEGORIA DI SPESA		VOCE DI SPESA
Opere edili	a)	Opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento
Realizzazione di impianti a fonti rinnovabili	b)	Componenti, inverter, strutture per il montaggio, componentistica elettrica, ecc.

Strumenti, attrezzature, macchinari, impianti	c)	Acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio.
Connessione	d)	Connessione alla rete elettrica nazionale.
Consulenze specialistiche Servizi esterni Progettazione direzioni lavori e collaudo	e)	- Studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari. - Progettazioni, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell'opera. - Direzione lavori, sicurezza - Collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all'attuazione del progetto Le spese di cui alla lettera e) sono finanziabili in misura non superiore al 10% della somma delle voci dalla lettera a) alla lettera d).
Costi indiretti	f)	In tale categoria di costi è prevista l'applicazione delle opzioni di semplificazione dei costi. Le spese che possono essere ricomprese in tale categoria riguardano, ad esempio, utenze, affitti e le spese non direttamente imputabili alla realizzazione dell'operazione ma che il beneficiario comunque sostiene nel corso di realizzazione dell'operazione. Ai sensi dell'art. 54 c. 1 del Reg. (UE) n. 1060/2021 della Commissione Europea, sono ammissibili costi indiretti dell'operazione pari a 7% dei costi diretti ammissibili ossia delle spese per la realizzazione dell'impianto (somma delle spese delle categorie a), b), c), d), e)). Tale voce di costo non sarà riconosciuta automaticamente ma dovrà essere richiesta dal proponente all'interno del portale Fondi.RVE sia in fase di ammissibilità che in fase di rendicontazione finale.

La somma delle spese di cui alle lettere a), b), c), d), e) è ammissibile nel limite del costo di investimento massimo di riferimento, espresso in €/KW e pari a:

- 1.500 €/KW, per impianti fino a 20 KW;
- 1.200 €/KW, per impianti di potenza superiore a 20 KW e fino a 200 KW;
- 1.100 €/KW per impianti di potenza superiore a 200 KW e fino a 600 KW;
- 1.050 €/KW, per impianti di potenza superiore a 600 KW e fino a 1.000 KW.

I costi indiretti di cui alla categoria f), in quanto non direttamente imputabili alla realizzazione dell'impianto, non ricadono tra le spese ricomprese nell'Allegato 2 "Spese ammissibili" del DM n. 414/2023 (decreto CACER).

3. Per gli impianti realizzati negli edifici di nuova costruzione o negli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti di cui al D. Lgs. n. 28/2011, la **spesa ammissibile** è limitata alla sola spesa per la potenza eccedente rispetto alla potenza d'obbligo. Tale spesa viene determinata moltiplicando la spesa ammissibile riferita alla realizzazione dell'intero impianto per il rapporto tra la potenza eccedente e la potenza nominale dell'impianto.

4. Ai fini della loro ammissibilità le spese devono essere:

- sostenute e pagate esclusivamente dal beneficiario del sostegno del presente bando tramite conto corrente intestato e nella disponibilità dello stesso. In caso di società sono riconosciute ammissibili esclusivamente le spese riferibili direttamente alla società, con esclusione di quelle sostenute dai singoli soci o associati;
- congrue e pertinenti al progetto proposto, nonché direttamente imputabili, necessarie e funzionali alle attività previste nel progetto medesimo;
- sostenute e pagate a partire dal 2 gennaio 2025 ed entro la conclusione del progetto; a tal fine farà fede la data di emissione della fattura o di altro documento valido ai fini fiscali e la relativa quietanza di pagamento;
- per le opere edili ed impiantistiche, sostenute successivamente alla data di inizio dei lavori indicata nel titolo abilitativo, se previsto;
- analiticamente indicate nel modulo informatico della domanda. In caso di discrepanza tra quanto inserito nel modulo informatico ed eventuali documenti allegati alla domanda, prevalgono le cifre inserite nell'applicativo informatico, se inferiori.

5. Il beneficiario è tenuto, nelle proprie registrazioni contabili, ad adottare una contabilità separata del progetto o all'utilizzo di codici contabili appropriati per tutte le transazioni relative all'operazione che permettano di identificare in maniera chiara la contabilità di progetto.

6. Le spese ammissibili si intendono al netto di IVA ad esclusione delle sole Pubbliche Amministrazioni nei casi in cui l'imposta sul valore aggiunto non sia recuperabile ai sensi della normativa vigente.

Articolo 7

Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili al sostegno di cui al presente bando gli investimenti esclusi dal sostegno del FESR ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1058/2021, nonché i costi di cui all'art. 64 del Regolamento (UE) n.1060/2021.

2. Non sono ammissibili al sostegno le spese riguardanti:

- a) le spese fornite da soggetti che non sono in rapporto di indipendenza con il soggetto beneficiario, ai sensi dell'Allegato I al Reg. (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. Non sono altresì ammesse spese fatturate all'impresa beneficiaria dal proprio legale rappresentante o da qualunque altro soggetto appartenente agli organi societari del beneficiario, nonché dai soci (persone fisiche e giuridiche). In entrambi i casi vengono presi in considerazione i legami fra imprese e le partecipazioni fino al secondo livello;
- b) per investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili (compresi quindi anche gli impianti alimentati da gas naturale) ai sensi dell'art.7 Regolamento (UE) 1058/2021;
- c) per lavori realizzati in economia diretta o per conto proprio, senza l'intervento di un'impresa esecutrice;
- d) emesse da soggetti sprovvisti di Partita I.V.A.;
- e) le spese i cui pagamenti sono effettuati tramite compensazione di qualsiasi genere tra beneficiario e fornitore, qualsiasi forma di auto-fatturazione o contributi in natura;

- f) pagate in contanti ovvero con modalità che non consentano la tracciabilità dei pagamenti;
- g) beni usati e ricondizionati (qualora non previsti esplicitamente nelle spese ammissibili);
- h) per interessi debitori ed altri oneri finanziari;
- i) per gli aggi (oneri esattoriali o di riscossione);
- j) per le perdite su cambio di valuta;
- k) relative ad ammende, penali e controversie legali;
- l) capitale circolante e materiale di consumo, fatta eccezione quanto previsto all'art. 25 Regolamento (UE) n. 651/2014;
- m) spese indicate in fattura senza un adeguato grado di dettaglio;
- n) sostenute prima della data di presentazione della domanda di sostegno e le spese pagate dopo il termine finale di chiusura del progetto o non interamente pagate;
- o) spese correlate all'istanza di contributo, per la predisposizione della rendicontazione, il caricamento della domanda di sostegno e di pagamento, nonché le spese relative all'adempimento degli obblighi pubblicitari e informativi previsti (stampe, targhe, cartellonistica etc.);
- p) fatture di importo imponibile inferiore ad euro 200,00 (duecento/00);
- q) spese non pertinenti al progetto ammesso a sostegno e ogni altra categoria di spesa non prevista dal bando;
- r) Nel caso di enti pubblici, oneri e contributi obbligatori sostenuti dalla stazione appaltante per lo svolgimento delle procedure di gara;
- s) Nel caso di enti pubblici, spese per il personale interno ed esterno compresi gli incentivi alle funzioni tecniche normate dall'art. 45 e dall'allegato I.10 del D.Lgs 36/2023.
- t) Spese per l'IVA, ad esclusione delle sole Pubbliche Amministrazioni nei casi in cui l'imposta sul valore aggiunto non sia recuperabile ai sensi della normativa vigente.

Articolo 8

Forma, soglie ed intensità del sostegno

1. Il sostegno è concesso, ai sensi e nei limiti del Regolamento "de minimis" n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023. Il sostegno è subordinato, in particolare, al rispetto dei massimali previsti dal precitato Regolamento europeo, ai sensi del quale le agevolazioni ottenute a titolo di aiuto "de minimis" possono avere un importo massimo complessivo di euro 300.000,00 concesse nei tre anni precedenti.

Qualora in fase di concessione il contributo concedibile comporti il superamento del massimale di euro 300.000,00 ai sensi del Regolamento "de minimis" n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, il contributo verrà proporzionalmente ridotto nel rispetto dei suddetti massimali, fino al raggiungimento del limite minimo di contributo concedibile rapportato all'importo della spesa minima di cui al paragrafo 8.3.

Nel caso di riconduzione dell'importo al di sotto del limite minimo sotto riportato, la domanda non è ammissibile.

2. L'agevolazione, nella forma di contributo a fondo perduto, è pari al **40% della spesa ammissibile** per la realizzazione del progetto ed è concessa nel limite massimo di euro trecentomila (300.000/00), come previsto dal Reg. 2023/2831.

3. Il valore minimo degli interventi, con riferimento alla spesa ammissibile dal presente bando, dovrà avere un valore non inferiore a euro quindicimila (15.000/00), non è previsto un limite massimo della spesa ammissibile.

4. Non sono ammesse le domande di partecipazione i cui progetti comportano spese totali ammissibili per un importo inferiore a euro quindicimila (15.000/00).

5. A pena di decadenza, in fase di rendicontazione, la spesa rendicontata e ritenuta ammissibile dovrà essere almeno pari a euro quindicimila (15.000/00) e corrispondere alla totale realizzazione del progetto ammesso al sostegno o, quantomeno, al raggiungimento dell'obiettivo per cui l'intervento è

stato ammesso a finanziamento.

Articolo 9

Cumulabilità degli aiuti

1. Fatto salvo il divieto di doppio finanziamento, i contributi previsti dal presente bando sono cumulabili, per gli stessi titoli di spesa, con altre agevolazioni pubbliche che non si configurano come aiuti di stato, a condizione che la somma complessiva delle agevolazioni concesse per un determinato bene o servizio non superi il valore totale dello stesso e nel rispetto degli importi massimi stabiliti dalle norme di riferimento.
2. Le agevolazioni previste dal presente Bando sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione (articolo 5 Reg. (UE) N. 2831/2023).
3. Nel caso in cui il beneficiario sia una Pubblica Amministrazione:
 - i contributi assegnati sono cumulabili, per le medesime spese riconosciute ammissibili, con altre forme di sostegno, qualsiasi sia la denominazione e la natura, purché nei limiti del 100% della spesa ammessa a contributo.
 - È ammesso anche il cumulo con altre forme di contribuzione comunitaria, a condizione che siano dirette a voci di spesa diverse da quelle oggetto di agevolazione nell'ambito del presente Avviso ai sensi dell'art. 63, par. 9 del Regolamento UE n. 2021/1060.
 - in fase di rendicontazione della spesa il Beneficiario dovrà dichiarare l'esistenza di altri sostegni già concessi, diretti al medesimo intervento ammesso, specificando:
 - la misura di incentivazione (citandone gli estremi) per la quale si è beneficiari;
 - l'entità del contributo;
 - le voci di spesa oggetto del contributo.
4. Nel caso in cui l'accesso ad altre forme di contribuzione pubblica determini il superamento del limite del 100% delle spese ammesse, il contributo concesso verrà ridotto dell'importo eccedente tale limite.
5. I contributi assegnati sono cumulabili con la tariffa incentivante disciplinata dal DM n. 414/2023 (decreto CACER), secondo quanto disposto all'art. 6 comma 1 del medesimo decreto: *“Gli incentivi di cui al presente Titolo sono cumulabili con contributi in conto capitale nella misura massima del 40 per cento, nel rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento di cui all'art. 9 del Reg. (UE) 241/2021. In tal caso, l'incentivo è ridotto secondo le modalità di cui all'allegato 1”*.
Il richiedente si impegna a dichiarare al GSE, al momento della domanda di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso per gli impianti finanziati e realizzati con il presente bando, l'entità dei contributi ottenuti grazie al presente bando regionale e ad eventuali altre forme di sostegno pubblico che costituiscono un regime di aiuto di Stato
6. I benefici previsti dal presente bando non sono cumulabili con i benefici concessi a valere sul PNRR per il medesimo intervento.

Articolo 10

Termini e modalità di presentazione della domanda di agevolazione

1. La domanda di sostegno deve essere compilata e presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema Informativo per la Programmazione Unitaria (Fondi.RVE) della Regione, la cui pagina dedicata è raggiungibile al seguente link: <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/sistemainformativofondirve>.
2. Dalla medesima pagina è sempre possibile procedere al modulo di accreditamento per la richiesta delle credenziali d'accesso a Fondi.RVE.
3. L'apertura dei termini per la compilazione e la presentazione della domanda di sostegno è

prevista dalle ore 10.00 del giorno 24 luglio 2025 e sarà attiva fino alle ore 17:00 del giorno 05 febbraio 2026. Al termine della corretta compilazione di tutti i quadri della domanda di sostegno, corredata in allegato di tutta la documentazione obbligatoria di cui al successivo comma 5 e di tutti gli eventuali ulteriori documenti che i soggetti proponenti intendono presentare, la domanda potrà essere “Presentata” definitivamente tramite Fondi.RVE. Per ulteriori specifiche tecniche relative alle modalità di utilizzo del sistema Fondi.RVE. e di invio della domanda si rinvia alla pagina: <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/sistemainformativofondirve>.

4. Dal momento della conferma della domanda telematica e prima della presentazione della stessa, sarà necessario scaricare da Fondi.RVE. la domanda di sostegno in formato “PDF”, firmarla digitalmente (da parte del legale rappresentante, senza rinominarla né sovrascriverla) ed allegarla tra i documenti obbligatori della domanda online. Per ulteriori informazioni tecniche sulla firma digitale si rimanda a: <https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata>;

5. A corredo della domanda di sostegno occorre presentare, nei modi e nei termini previsti nei precedenti commi, i seguenti allegati, convertiti in formato “PDF” e, qualora necessario, resi nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, soggetti alla responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci, firmati, anche in firma olografa, dai soggetti deputati alla redazione di tali documenti.

Documentazione <u>obbligatoria a pena di inammissibilità</u> della domanda di sostegno	<i>a. Relazione descrittiva firmata con firma digitale, da parte del Legale Rappresentante, a pena di inammissibilità della domanda, secondo lo schema riportato in Allegato A1.</i>
Documentazione <u>obbligatoria a pena di mancato riconoscimento del relativo punteggio (non integrabile se non allegata alla domanda di sostegno)</u>	<i>b. Per le CER e per Comuni e Pubbliche amministrazioni partecipanti ad una CER: Elenco dei partecipanti della CER, aggiornato alla data di presentazione della domanda di sostegno, con l'indicazione della categoria di appartenenza: clienti finali domestici, piccole e medie imprese, Enti pubblici, Altri soggetti.</i> <i>c. Per le CER e per Comuni e Pubbliche amministrazioni partecipanti ad una CER: elenco dei partecipanti della CER in condizione di povertà energetica² e/o vulnerabilità³ alla data di presentazione della domanda di sostegno e documentazione comprovante la condizione degli stessi:</i> - <i>certificati ISEE in corso di validità nel caso di povertà energetica.</i> - <i>documenti di identità nel caso di vulnerabilità per età superiore ai 75 anni.</i>

² Clienti finali domestici appartenenti ad un nucleo familiare con indicatore ISEE in corso di validità non superiore a 15.000 euro.

³ Ai sensi del D. Lgs. 210/2021 art. 11, sono clienti vulnerabili i clienti civili:

- a. che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124;
- b. presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita;
- c. che rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- d. le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;
- e. le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
- f. di età superiore ai 75 anni.

	- una fattura recente del fornitore di energia elettrica contenente il riconoscimento del bonus “disagio fisico” e dichiarazione di permanenza della condizione che ha determinato il riconoscimento del bonus “disagio fisico” nel caso di vulnerabilità per l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica. - idonea documentazione attestante la condizione di vulnerabilità negli altri casi.
Documentazione ulteriore da allegare e necessaria per lo svolgimento dell'attività istruttoria.	d. Per le CER e per Comuni e Pubbliche amministrazioni partecipanti ad una CER: Atto costitutivo e Statuto della CER e. Relazione di verifica climatica secondo le linee guida indicate nell'Appendice N. 2 “DNSH e Verifica Climatica” firmate digitalmente da un tecnico abilitato, nei casi previsti dall'Appendice N. 2. f. Visure catastali attuali e/o visure di mappa degli immobili/aree ove verrà collocato l'impianto; g. Documentazione comprovante la disponibilità degli immobili/aree di collocazione dell'impianto per una durata minima residua di 10 anni dalla data di presentazione della domanda di sostegno, in caso di diritto reale o personale di godimento; h. Nel caso di impianti di cui all'art. 5.1 categoria A, scheda in formato PDF generata dal tool “PVGIS”, secondo quanto indicato nella Relazione Descrittiva. i. Report in formato PDF generato dall'applicativo “RECON”, secondo quanto indicato nella Relazione Descrittiva, se previsto. j. Nel caso il proponente sia un Comune o una Pubblica amministrazione: uno dei seguenti atti, coerentemente con il livello di progettazione raggiunto al momento della presentazione della domanda di sostegno, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023: ● atto di approvazione del programma triennale dei lavori pubblici, con allegato il relativo programma nel quale è contenuto l'impianto oggetto di intervento; per lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023, documento di fattibilità delle alternative progettuali. ● atto di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica con allegato il progetto di fattibilità tecnico-economica e tutti i relativi elaborati e allegati ivi previsti (D.Lgs. n. 36/2023 art 41); ● atto di approvazione del progetto esecutivo con allegato il progetto esecutivo e tutti i relativi elaborati e allegati ivi previsti (D.Lgs. n. 36/2023 art 41); k. Qualora necessaria ed esperita con esito positivo, Valutazione di Incidenza di cui al D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e D.g.r. 1400/2017 (Direttiva 92/43/CE e ss.mm.ii. art. 6(3)); qualora la Valutazione d'Incidenza non sia necessaria, va dichiarato nel sistema informativo Fondi.RVE.

	<i>l. Titolo abilitativo a realizzare l'intervento, qualora previsto ed ottenuto alla data di presentazione della domanda di sostegno.</i>
--	--

6. Tutta la documentazione attestante i requisiti di ammissibilità del soggetto richiedente, qualora si tratti di soggetto estero, dovrà essere fornita accompagnata da traduzione certificata/giurata in lingua italiana. Se non dovesse essere fornita, il documento non sarà preso in considerazione ai fini istruttori

7. Tutta la documentazione e gli allegati citati al comma 5, prima del caricamento definitivo in Fondi.RVE, devono essere convertiti in formato "PDF".

8. Prima del caricamento in Fondi.RVE devono essere prodotti e risultare firmati i seguenti documenti:

- La domanda di sostegno, con **firma digitale da parte del Legale Rappresentante**.
- Relazione descrittiva secondo lo schema riportato in Allegato A1 redatta nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, soggetti alla responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci, firmata, con **firma digitale, da parte del Legale Rappresentante**.

9. La domanda, comprensiva degli allegati, è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli articoli 46, 47, 48 del DPR n. 445/2000 ed è soggetta alle conseguenze e alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso DPR nel caso di dichiarazioni mendaci.

10. Qualora il soggetto richiedente non sia esentato ai sensi della normativa vigente, la domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00. Il numero identificativo seriale della marca da bollo e la data di emissione devono essere riportate nell'apposito riquadro presente in Fondi.RVE o, in alternativa, è possibile procedere al pagamento a mezzo modello F24. In quest'ultimo caso, si dovrà allegare copia scansionata in formato "PDF" del modello F24 quietanzato riportante il contrassegno di avvenuto assolvimento del bollo prescelto e gli estremi del pagamento effettuato.

11. Tenuto conto delle modalità di presentazione di cui ai precedenti commi, la domanda non può essere presentata e non può essere ritenuta ammissibile qualora:

- non risulti firmata digitalmente ovvero con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso;
- non sia presentata nei termini di cui al comma 3;
- sia redatta, sottoscritta o inviata secondo modalità non previste dal presente bando;
- sia priva della documentazione obbligatoria prevista dal comma 5;
- sia presentata su modulistica diversa da quella prevista dal bando e che non contenga tutte le informazioni in questa dettagliate (limitatamente alla documentazione obbligatoria)

12. Il richiedente dovrà inoltre selezionare e completare le seguenti dichiarazioni nel relativo quadro in sede di compilazione della domanda nel sistema informatico Fondi.RVE:

- dichiarazione sulla localizzazione dell'intervento in rapporto alla Rete Natura 2000 e sulla relativa valutazione di incidenza;
- dichiarazione relativa al rispetto del DNSH di cui all'art. 5 comma 5 lettera b);
- dichiarazione sul rispetto della normativa "antimafia" per le istanze che prevedono un contributo concedibile superiore a Euro 150.000,00.

13. Una volta presentata, la domanda non può essere integrata nei documenti indicati come obbligatori per i quali è esclusivamente consentita la regolarizzazione secondo le modalità previste dall'articolo 71 comma 3 del DPR 445/2000 e dall'art. 6 comma 1 lettera b) della Legge 241/1990 da effettuarsi entro il termine comunicato al richiedente.

14. Potranno essere richiesti al soggetto richiedente chiarimenti in merito al contenuto dei documenti presentati, concedendo un termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della richiesta. Il computo dei termini è stabilito in conformità al contenuto di cui all'art. 2963 del Codice Civile.

15. Dalla data di presentazione della domanda di sostegno al provvedimento di concessione non

sono ammesse variazioni del soggetto richiedente.

16. Presentando l'istanza i richiedenti riconoscono e accettano pienamente le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal presente bando.

Articolo 11

Valutazione delle domande

1. Le agevolazioni di cui al presente Bando sono concesse sulla base di procedura valutativa a graduatoria, secondo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo n. 123/1998. La domanda, completa della documentazione richiesta, è sottoposta da parte di AVEPA - Area Gestione FESR alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni di cui agli articoli 4 e 5. L'iter di valutazione delle domande e del progetto è svolto nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente Bando applica i Criteri di Selezione delle Operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del PR FESR Veneto il 23/02/2023, ai sensi art. 40 c.2 lett. a) Reg. (UE) 2021/1060.

2. È prevista una Commissione Tecnica di Valutazione (d'ora in avanti "CTV") composta da 3 componenti di comprovata esperienza nelle discipline tecniche ed economiche nominati con atto del Direttore di AVEPA che opererà in conformità alle disposizioni assunte dall'Agenzia. I componenti sono individuati tra gli iscritti al registro degli esperti scientifici indipendenti (REPRISE) istituito presso il Ministero dell'Università e della Ricerca. Alle attività della CTV possono partecipare in qualità di uditori:

- i dirigenti dell'Area gestione FESR e del Settore gestione interventi FESR di AVEPA e/o un loro delegato;
- il direttore della Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica e/o un suo delegato.

3. L'istruttoria amministrativa è svolta da AVEPA, la quale verifica:

- che la domanda sia stata trasmessa nelle forme e con le modalità prescritte dal bando;
- che la domanda sia corredata della documentazione richiesta;
- che il richiedente il sostegno sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti all'articolo 4;
- il rispetto dei requisiti formali di ammissibilità di ciascuna spesa prevista: il mancato rispetto determina la non ammissibilità della spesa preventivata con lo stralcio dal preventivo di spesa (budget) di progetto della spesa non ammissibile;
- il rispetto delle soglie minima e massima fissate dal bando;

4. L'istruttoria tecnica è svolta dalla CTV che, una volta verificata la coerenza della domanda con i contenuti e gli obiettivi specifici dell'azione, effettua una valutazione tecnica sul contenuto del progetto presentato, nonché verifica il rispetto dei requisiti dell'intervento di cui all'art. 5, e la congruità delle spese rispetto al progetto e procede all'attribuzione dei punteggi utili alla formazione della graduatoria di ammissibilità alla concessione del sostegno. Nello specifico, la CTV assegna il punteggio previsto riguardo ai criteri di valutazione di cui alla successiva tabella:

<i>1. Qualità progettuale: descrizione stato dell'arte, definizione obiettivi, modalità di attuazione.</i>	<i>Livello di qualità progettuale:</i> <i>Basso: descrizione generica del progetto, priva delle informazioni fondamentali, quali, ad esempio, l'individuazione delle cabine primarie o la quantificazione degli interventi; mancata compilazione di uno dei punti da A a F della relazione di progetto: 0 punti</i> <i>Medio: descrizione incompleta in alcune parti (ad</i>
---	---

	<i>esempio: cronoprogramma generico o non presente; piani finanziari e valutazione economica privi di dettagli): 2 punti</i> <i>Alto: descrizione precisa e completa dell'intervento con tutte le specifiche tecniche ed economiche, compreso il cronoprogramma dei lavori e la valutazione economico finanziaria, con dati congrui: 4 punti</i>																
2. Quantità di energia rinnovabile condivisa nella CER	<i>Energia disponibile per la condivisione nella CER, pari all'energia elettrica annua immessa in rete dall'impianto (KWh/anno):</i> <i>0,25 punti per ogni 25.000 KWh/anno immessi in rete, secondo la seguente tabella:</i> <table> <tr> <td><i>Da 0 a 25.000 KWh/anno:</i></td><td><i>0 punti</i></td></tr> <tr> <td><i>Oltre 25.000 a 50.000 KWh/anno:</i></td><td><i>0,25 punti</i></td></tr> <tr> <td><i>Oltre 50.000 a 75.000 KWh/anno:</i></td><td><i>0,5 punti</i></td></tr> <tr> <td><i>Oltre 75.000 a 100.000 KWh/anno:</i></td><td><i>0,75 punti</i></td></tr> <tr> <td><i>Oltre 100.000 a 125.000 KWh/anno:</i></td><td><i>1 punto</i></td></tr> <tr> <td><i>Oltre 125.000 a 150.000 KWh/anno:</i></td><td><i>1,25 punti</i></td></tr> <tr> <td><i>Oltre 150.000 a 175.000 KWh/anno:</i></td><td><i>1,5 punti</i></td></tr> <tr> <td><i>Oltre 175.000 a 200.000 KWh/anno:</i></td><td><i>1,75 punti</i></td></tr> </table> <i>Oltre 200.000 KWh/anno: 0,25 punti aggiuntivi ogni ulteriori 25.000 KWh/anno</i> <i>(relazione descrittiva paragrafo C.2)</i>	<i>Da 0 a 25.000 KWh/anno:</i>	<i>0 punti</i>	<i>Oltre 25.000 a 50.000 KWh/anno:</i>	<i>0,25 punti</i>	<i>Oltre 50.000 a 75.000 KWh/anno:</i>	<i>0,5 punti</i>	<i>Oltre 75.000 a 100.000 KWh/anno:</i>	<i>0,75 punti</i>	<i>Oltre 100.000 a 125.000 KWh/anno:</i>	<i>1 punto</i>	<i>Oltre 125.000 a 150.000 KWh/anno:</i>	<i>1,25 punti</i>	<i>Oltre 150.000 a 175.000 KWh/anno:</i>	<i>1,5 punti</i>	<i>Oltre 175.000 a 200.000 KWh/anno:</i>	<i>1,75 punti</i>
<i>Da 0 a 25.000 KWh/anno:</i>	<i>0 punti</i>																
<i>Oltre 25.000 a 50.000 KWh/anno:</i>	<i>0,25 punti</i>																
<i>Oltre 50.000 a 75.000 KWh/anno:</i>	<i>0,5 punti</i>																
<i>Oltre 75.000 a 100.000 KWh/anno:</i>	<i>0,75 punti</i>																
<i>Oltre 100.000 a 125.000 KWh/anno:</i>	<i>1 punto</i>																
<i>Oltre 125.000 a 150.000 KWh/anno:</i>	<i>1,25 punti</i>																
<i>Oltre 150.000 a 175.000 KWh/anno:</i>	<i>1,5 punti</i>																
<i>Oltre 175.000 a 200.000 KWh/anno:</i>	<i>1,75 punti</i>																
3. Presenza e consistenza di sistemi di accumulo.	<i>Capacità complessiva dei sistemi di accumulo (KWh):</i> <i>Accumulo assente o inferiore a 10 KWh: 0 punti</i> <i>Accumulo da 10 KWh e fino a 50 KWh: 1 punto</i> <i>Accumulo oltre 50 KWh: 2 punti</i> <i>(relazione descrittiva paragrafo C.1)</i>																
4. Riduzione delle emissioni di CO2 eq.	<i>Riduzione delle emissioni di CO2 eq. (kg CO2eq./anno):</i> <i>Fino a 15.000 kg CO2eq./anno: 0 punti</i> <i>Oltre 15.000 e fino a 30.000 kg CO2eq./anno: 1 punto</i> <i>Oltre 30.000 e fino a 60.000 kg CO2eq./anno: 2 punti</i> <i>Oltre 60.000 e fino a 100.000 kg CO2eq./anno: 3 punti</i> <i>Oltre 100.000 kg CO2eq./anno: 4 punti</i> <i>(relazione descrittiva paragrafo C.3)</i>																
5. Utilizzo di sistemi di efficientamento nella gestione dei consumi energetici⁴	<i>Utilizzo di sistemi di efficientamento nella gestione dei consumi energetici, alla data di presentazione della domanda di sostegno:</i>																

⁴ Sistemi hardware/software messi a disposizione dei partecipanti della CER per il monitoraggio dei consumi istantanei e per la condivisione di informazioni utili alla gestione e massimizzazione dell'energia condivisa.

	<i>Non presenti: 0 punti</i> <i>Presenti: 1 punto</i>
6. Capacità di coinvolgimento di diversi soggetti alla CER:	<i>Tipologia di soggetti partecipanti la CER alla data di presentazione della domanda di sostegno (punteggi cumulabili):</i> <i>Clienti finali domestici: 1 punto</i> <i>Piccole e medie imprese: 1 punto</i> <i>Comuni o Enti pubblici: 2 punti</i> <i>Altri soggetti: 1 punto</i>
7. Inclusione nella CER di soggetti in condizione di povertà energetica e/o vulnerabilità.	<i>Presenza nella CER di soggetti in condizione di povertà energetica e/o vulnerabilità, alla data di presentazione della domanda di sostegno.</i> <i>Non presenti: 0 punti</i> <i>Un soggetto presente: 1 punto</i> <i>Più di un soggetto presente: 2 punti</i>
8. Attività di coinvolgimento e promozione della CER	<i>Attività di coinvolgimento e promozione della CER, determinato sulla base del numero di soggetti partecipanti alla CER, alla data di presentazione della domanda di sostegno:</i> <i>Fino a 3 partecipanti: 0 punti</i> <i>Oltre 3 e fino a 5 partecipanti: 1 punto</i> <i>Oltre 5 e fino a 10 partecipanti: 2 punti</i> <i>Oltre 10 e fino a 15 partecipanti: 3 punti</i> <i>Oltre 15 e fino a 20 partecipanti: 4 punti</i> <i>Oltre 20 partecipanti: 5 punti</i>

5. Sono valutabili ammissibili alla graduatoria utile alla concessione del sostegno i progetti che ottengano un punteggio minimo complessivo di 6 (sei) punti. I progetti che ottengano un punteggio pari a 0 punti nel criterio di valutazione 1 (Qualità progettuale: descrizione stato dell'arte, definizione obiettivi, modalità di attuazione) non sono ammissibili alla graduatoria.

6. Per i Comuni e le Pubbliche amministrazioni che partecipano ad una CER alla data di presentazione della domanda di sostegno, il punteggio di cui ai criteri di valutazione 5, 6, 7, 8 viene riferito alla CER di appartenenza. Per i Comuni e le Pubbliche amministrazioni che **non** partecipano ad una CER alla data di presentazione della domanda di sostegno, il punteggio di cui ai criteri di valutazione 5, 6, 7, 8 è assunto pari a 0.

7. Nella formazione della graduatoria, sarà data priorità al progetto che prevede un maggior punteggio complessivo e, in caso di parità, un maggior punteggio nel criterio di valutazione 2 (quantità di energia rinnovabile condivisa nella CER). In caso di ulteriore parità sarà data priorità al progetto che prevede un maggior punteggio nel criterio di valutazione 8 (attività di coinvolgimento e promozione della CER) e, a seguire, un maggior punteggio nel criterio di valutazione 6 (capacità di coinvolgimento di diversi soggetti alla CER).

8. In fase di istruttoria della domanda di saldo, la CTV verifica che non vi siano difformità sostanziali nelle attività realizzate rispetto al progetto ammesso al sostegno e ai relativi contenuti inseriti nel documento progettuale. L'istruttoria della CTV sulla domanda di saldo comprende inoltre la verifica dell'effettiva realizzazione degli interventi che hanno comportato attribuzione di punteggio in fase di ammissibilità al fine della conferma o rettifica degli stessi di cui ai criteri di valutazione n.

2, 3 e 4 e il conseguente mantenimento dei requisiti di finanziabilità. Una valutazione finale sui criteri oggetto di verifica a saldo che comporti un punteggio inferiore ai valori minimi previsti al comma 5 o inferiore al punteggio attribuito all'ultimo progetto finanziato, comporta l'avvio della procedura di decadenza totale come prevista al successivo articolo 18.

9. Al fine di evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra i soggetti partecipanti, le modifiche/integrazioni documentali che riguardino i dati rilevanti ai fini della formazione della graduatoria (compresi eventuali allegati a dimostrazione dei punteggi), che intervengano e/o siano comunicate dopo la chiusura dei termini per la presentazione della domanda di sostegno, non potranno comportare un aumento del punteggio o la sua conferma, nel caso fosse stato un punteggio maggiore di quello spettante con i dati presenti al momento della presentazione della domanda, mentre ne potranno determinare una diminuzione.

Articolo 12

Formazione della graduatoria delle proposte progettuali e concessione del sostegno

1. Entro 120 giorni dalla chiusura del bando, il Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA adotta il provvedimento che approva la graduatoria delle domande ammissibili al sostegno, con assunzione dell'impegno di spesa a favore dell'impresa richiedente e l'elenco delle domande non ammissibili.

2. Il decreto è pubblicato nel BUR e inserito nel sito istituzionale di AVEPA e della Regione.

3. Ad avvenuta pubblicazione del provvedimento citato, AVEPA comunica all'impresa richiedente l'esito istruttorio indicando, in caso di ammissibilità della domanda, l'ammontare di spesa ammessa alle agevolazioni e l'importo del sostegno concesso. In caso di inammissibilità della domanda viene comunicata la motivazione che ha determinato il rigetto.

4. Alla proposta progettuale classificatasi ultima in graduatoria viene destinato un sostegno pari alla quota parte residua dello stanziamento disponibile. Nel caso di finanziamento parziale dell'ultimo beneficiario in posizione utile in graduatoria, il progetto dovrà essere realizzato così come presentato in sede di domanda di sostegno e approvato dalla CTV. Le spese rendicontate a saldo dovranno corrispondere alle spese indicate dal beneficiario nella domanda di sostegno e ammesse al finanziamento.

Articolo 13

Obblighi a carico del beneficiario

1. Il beneficiario del sostegno, oltre alle altre specifiche prescrizioni del presente bando, si obbliga a:

- a) fornire piena collaborazione e informazione, con le modalità e i tempi indicati da AVEPA, in merito allo stato di attuazione degli interventi;
- b) dare tempestiva comunicazione ad AVEPA, a mezzo PEC (protocollo@cert.avepa.it) entro il termine di 30 giorni, delle eventuali variazioni relative allo stesso beneficiario quali variazioni di natura societaria o altre variazioni comunque oggetto di comunicazione alla Camera di Commercio;
- c) dare tempestiva comunicazione ad AVEPA, a mezzo PEC (protocollo@cert.avepa.it) entro il termine di 30 giorni, dell'eventuale rinuncia al sostegno, richiesta di ammissione a procedure concorsuali, o della proposizione di istanze di fallimento o di azioni giudiziarie da parte di terzi;
- d) conservare dal momento di presentazione della domanda, per tutto il periodo di realizzazione del progetto e sino al termine di 10 anni, in fascicolo separato, tutta la documentazione relativa al progetto e al finanziamento dello stesso in copia originale o conforme all'originale;
- e) annullare e conservare in originale presso la propria sede la marca da bollo il cui

numero identificativo è stato riportato nella domanda di sostegno;

f) mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le spese relative al progetto: tale documentazione deve essere resa disponibile per eventuali controlli da parte dei soggetti autorizzati;

g) collaborare, fornire la documentazione richiesta e accettare i controlli che AVEPA, la Regione del Veneto e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del progetto e dei relativi interventi;

h) rispettare le limitazioni sulla cumulabilità degli aiuti e sul divieto di doppio finanziamento, come specificato all'articolo 9;

i) mantenere i requisiti di ammissibilità previsti nella tabella all'art. 4, comma 1:

- nel caso di CER:

- lettera d) fino al momento dell'erogazione del sostegno,
- lettere a), b) per un periodo di almeno cinque anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo;

- nel caso di Pubbliche Amministrazioni:

- lettera f) fino all'avvenuta conclusione del progetto.

j) mantenere la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione;

k) non procedere all'alienazione, cessione, distrazione di un bene durevole oggetto di investimento, finanziato con il presente bando nei cinque anni successivi al pagamento della domanda di saldo;

l) accettare di essere incluso nell'elenco dei soggetti Beneficiari, pubblicato sui portali istituzionali di AVEPA, della Regione e dello Stato, dei dati in formato aperto relativi al Beneficiario e al progetto cofinanziato;

m) laddove richiesto e nel caso di collegamento o associazione con imprese estere, a pena di inammissibilità il beneficiario dovrà fornire i dati relativi al bilancio\fatturato\ULA dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato delle imprese collegate o associate, ai fini del calcolo della dimensione aziendale;

n) porre in essere azioni informative e pubblicitarie che diano visibilità alle iniziative cofinanziate con l'intervento del Programma Regionale FESR 2021-2027 della Regione del Veneto in conformità agli obblighi in materia di informazione e comunicazione previsti dall'articolo 20 del presente bando;

o) concludere il progetto ammesso all'agevolazione entro i termini previsti dall'art. 15 del presente bando;

p) presentare la rendicontazione delle spese sostenute e la domanda di erogazione del saldo entro i termini perentori previsti agli artt. 15 e 16 del presente bando;

q) rispettare i termini, le prescrizioni e le condizioni previste nel bando e nei relativi provvedimenti di attuazione;

r) nel caso di CER: inserire nei giustificativi di spesa il Codice Unico di Progetto (CUP), ovvero nei casi di cui all'articolo 16 comma 5, produrre in rendicontazione una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi degli articoli 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.) in cui si elencano per il giustificativo di spesa interessato, quali siano la fonte di finanziamento, l'importo e i giustificativi di pagamento correlati;

nel caso di Pubbliche Amministrazioni: inserire nei giustificativi di spesa, negli strumenti di pagamento e nei documenti contrattuali i codici CIG e CUP;

s) compilare la dichiarazione, presente nel Sistema Informativo, "Quadro Dichiarazioni", in relazione alle domande di sostegno e di pagamento, con cui viene dichiarato che le spese inserite nella domanda di rimborso non ricevano il sostegno a carico di un altro fondo o strumento dell'Unione né il sostegno a carico dello stesso fondo a titolo di un altro programma;

t) rispettare le normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità tra uomo e donna nonché le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro e osservare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa (nei confronti di INPS e INAIL), di inserimento dei disabili, edilizia, urbanistica e di tutela ambientale;

- u) fornire tutte le informazioni richieste obbligatoriamente nel sistema informativo nella fase di presentazione delle domande di sostegno e di rimborso, siano esse rilevanti per l'istruttoria di concessione del sostegno piuttosto che necessarie per il puntuale monitoraggio delle operazioni da parte della Regione del Veneto, dell'Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) e della Commissione Europea;
 - v) restituire eventuali somme oggetto di provvedimento di decadenza, comprensive di interessi;
 - w) soddisfare il principio DNSH (Do Not Significant Harm) tenendo conto degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (Rapporto Ambientale, paragrafo 5.9 Verifica del principio "Do Not Significant Harm") del PR FESR 2021-2027, e secondo quanto indicato all'art. 5 comma 5 lettera b).
 - x) rispettare quanto previsto dal Manuale Procedurale del PR FESR 2021-2027, approvato con Decreto della Direzione Programmazione Unitaria n. 130 del 27/09/2023, il cui contenuto integra quanto previsto dal presente bando.
2. La presentazione della domanda di sostegno equivale a piena e incondizionata accettazione, da parte del beneficiario, di tutti gli obblighi previsti dal bando.

Articolo 14

Svolgimento delle attività, variazioni (in caso di opere: varianti), proroghe e relativi obblighi

1. Il progetto ammesso all'agevolazione deve essere concluso ed operativo entro 18 mesi dalla data di pubblicazione sul BUR del decreto di concessione del sostegno di cui all'art. 12.
2. L'intervento si considera concluso e operativo quando:

- le attività sono state effettivamente realizzate;
- le spese sono state sostenute e pagate, ossia sono stati emessi e quietanzati i giustificativi di spesa entro la data di conclusione;
- abbia raggiunto gli obiettivi che sono stati alla base della valutazione di ammissibilità nella graduatoria per la concessione del sostegno;
- gli impianti sono stati realizzati, allacciati alla rete elettrica e sono entrati in esercizio.
- per gli impianti realizzati è stata inviata al GSE la richiesta di ammissione al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa (richiesta di ammissione al servizio per l'autoconsumo diffuso o richiesta di modifica alla configurazione, nel caso di configurazione già attiva).

3. Le richieste di variazione all'intervento devono essere motivate con comprovate ragioni tecniche, migliorative del progetto iniziale. La richiesta di variazione dovrà essere comunicata ad AVEPA – Area gestione FESR, tramite PEC all'indirizzo protocollo@cert.AVEPA.it che, se necessario, si avvarrà della CTV per le determinazioni del caso.

Sono ammissibili compensazioni tra le categorie di spesa ammesse, non superiori al 20% dell'importo originario di spesa ammessa al sostegno, purché motivate e non devono comportare un peggioramento del progetto iniziale e nel rispetto del paragrafo successivo.

Non sono ammesse variazioni sostanziali al progetto che comportino:

- il cambiamento delle finalità, della natura, della funzione e della tipologia dell'operazione oggetto della domanda di sostegno iniziale;
- le compensazioni tra le categorie di spesa ammissibili che superino il 20% dell'importo originario di spesa ammessa al sostegno;
- l'inserimento di categorie di spesa non presenti nel progetto e nella domanda di sostegno ammessa a contributo.

Le variazioni sono approvate da AVEPA, che si potrà avvalere della CTV per le determinazioni del caso e provvederà a comunicare l'esito al beneficiario.

Non sono ammesse variazioni al progetto prive di revisione della Relazione sul "climate proofing", qualora necessaria, redatta da un tecnico abilitato secondo quanto disposto dagli "Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027" Comunicazione della Commissione 2021/C 373/01.

4. Qualora, dopo il provvedimento di concessione e fino all'erogazione del saldo, al beneficiario originario subentri un altro soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento, cessione o affitto, quest'ultimo può, previa comunicazione tempestiva nelle modalità di cui sopra, richiedere di subentrare nella titolarità della domanda e della concessione a condizione che dimostri il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando. Il subentrante dovrà sottoscrivere nella domanda di subentro le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda. AVEPA verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, decreta il subentro e lo comunica al nuovo beneficiario. Viene comunicato anche il nuovo sostegno, che viene calcolato sulla base della misura agevolativa relativa al soggetto subentrante e che, comunque, non può superare l'importo indicato nel decreto di concessione originario. Qualora, invece, accerti il difetto dei requisiti comunica al richiedente il rigetto della richiesta di subentro e l'avvio della procedura di decadenza del sostegno.

5. Nel caso in cui, dopo l'erogazione del saldo, ma entro il periodo di vincolo previsto per la stabilità delle operazioni, al beneficiario originario subentri un altro soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento, cessione o affitto di azienda, il beneficiario deve darne preventiva comunicazione ad AVEPA. Il soggetto subentrante dovrà sottoscrivere gli impegni assunti dal cedente. In tale caso, AVEPA ne prende atto avvertendo sia il cedente che il subentrante che eventuali violazioni degli obblighi durante il periodo di vincolo determineranno l'avvio della procedura di riduzione del sostegno nei confronti del subentrante stesso ai sensi dell'articolo 18. Qualora il subentrante non intenda assumersi gli impegni del cedente, AVEPA avvia nei confronti di quest'ultimo la procedura di riduzione del sostegno in proporzione al periodo per il quale i requisiti di stabilità non sono stati soddisfatti.

6. Per i beneficiari Pubbliche Amministrazioni entro il termine di 9 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione nel BUR del Decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA di approvazione della graduatoria e comunque entro la data di conclusione dell'intervento (se antecedente), il beneficiario deve trasmettere l'**atto di approvazione del progetto esecutivo** attestante la copertura finanziaria del progetto, il progetto esecutivo approvato comprensivo del **Piano di Manutenzione e gestione dell'opera** (nel caso in cui non sia già stato presentato in fase di ammissibilità):

- a) In caso di superamento del termine sopra previsto, è applicata a saldo una riduzione del contributo riconosciuto pari al 3% del sostegno ammesso ai sensi dell'articolo 18 comma 4 lettera i);
- b) In caso il beneficiario non adempia all'obbligo previsto dal presente comma entro 12 mesi dalla data di pubblicazione nel BUR del Decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA di approvazione della graduatoria, si procede con la decadenza totale del sostegno al beneficiario ai sensi dell'articolo 18 comma 3 lettera m).

7. Per i beneficiari Pubbliche Amministrazioni, le modifiche del contratto in corso d'opera dell'appalto devono essere tempestivamente trasmesse ad AVEPA e devono essere motivate ai sensi del codice dei contratti. A corredo della richiesta di ammissione della variante, è necessario trasmettere:

- atto di approvazione della modifica del contratto d'appalto;
- eventuale relazione del Rup;
- relazione tecnica del Direttore dei Lavori/ esecuzione ed elaborati;
- atto di sottomissione o atto aggiuntivo, con l'eventuale verbale di concordamento nuovi prezzi;
- eventuale revisione dell'analisi sulla immunizzazione degli effetti dal clima (cosiddetto "climate proofing"), secondo quanto previsto dall'Appendice N. 2.

Art. 15

Tempi di realizzazione del progetto

1. Si riporta di seguito l'elenco riassuntivo delle varie fasi e scadenze di progetto:

FASE	TEMPISTICA/SCADENZE
Avvio progetto	le spese sono ammissibili a partire dal 2 gennaio 2025
Apertura presentazione domanda di sostegno	dalle ore 10:00 del 24 luglio 2025
Chiusura presentazione domanda di sostegno	entro le ore 17:00 del 05 febbraio 2026
Presentazione domanda di anticipo (facoltativa)	la domanda può essere presentata a partire dal 45simo giorno dalla pubblicazione sul BUR del decreto di concessione del sostegno ed entro 120 giorni dalla pubblicazione sul BUR del decreto di concessione del sostegno e comunque entro le ore 17:00 di tale scadenza
Presentazione domanda di acconto (facoltativa), limitatamente ai soli impianti di cui alla categoria 5.1 lettera B	la domanda può essere presentata dal 12 gennaio 2027 e non oltre le ore 17:00 del 11 marzo 2027
Conclusione del progetto (obbligatorio)	entro 18 mesi dalla data di pubblicazione sul BUR del decreto di concessione del sostegno di cui all'art. 12
Presentazione domanda di saldo (obbligatorio)	la domanda può essere presentata da dopo 120 giorni dalla pubblicazione sul BUR del decreto di concessione del sostegno (in ogni caso a partire dalla data di conclusione del progetto), e comunque entro le ore 17:00 della data prevista per la conclusione del progetto di cui sopra.

Articolo 16

Modalità di rendicontazione e di erogazione del sostegno

1. L'erogazione del sostegno al Beneficiario potrà avvenire mediante anticipo, acconto e saldo con le modalità e le tempistiche previste dal manuale procedurale PR FESR (Allegato A al Decreto n. 130 del 27/09/2023 par. 2.5 sezione II) se non diversamente disciplinate nel bando.
2. Le domande di erogazione di anticipo o di acconto e del saldo del sostegno, con la relativa documentazione allegata, prima del caricamento definitivo nel Sistema informatico, devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario.
3. Il pagamento del sostegno è disposto da AVEPA al beneficiario richiedente, nelle seguenti modalità:

TIPO DOMANDA	TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	SOGLIE DI SPESA	DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE IN FASE DI RENDICONTAZIONE
<u>Anticipo</u> (facoltativo)	a partire dal 45simo giorno (dalle ore 10:00) ed entro 120 giorni dalla pubblicazione nel BUR del	pari al 40% del sostegno concesso	Per le CER: - Garanzia fideiussoria sottoscritta in originale se cartacea oppure con firma digitale, fornita da una banca, da una società di assicurazione o da Consorzi di garanzia collettiva dei fidi

	decreto di finanziabilità del sostegno ed in ogni caso entro le ore 17:00 dell'ultimo giorno utile.		(Confidi), a copertura del 100% dell'importo oggetto dell'anticipo, redatta secondo il modello "Schema – Fideiussori PR FESR 2021-2027" disponibile nel sito internet di AVEPA (https://www.avepa.it/modulistica-generale-pr-fesr-2021-2027) - Copia dell'ultimo EC relativo al conto corrente presso cui si chiede l'accredito (prima pagina da cui sia visibile IBAN e intestatario) Lo svincolo della fideiussione avverrà contestualmente alla liquidazione della domanda di saldo. Per le Pubbliche Amministrazioni: Atto rilasciato dall'organo decisionale dell'Ente pubblico stesso, nel quale questo si impegna a versare l'importo coperto dalla garanzia e l'interesse, se il diritto all'anticipo viene revocato. L'atto di garanzia dovrà essere redatto secondo lo schema disponibile nel sito internet di AVEPA www.avepa.it (https://www.avepa.it/modulisticagenerale-pr-fesr-2021-2027)
<u>Acconto</u> (facoltativo), limitatamente ai soli impianti di cui alla categoria 5.1 lettera B	la domanda può essere presentata dal 12 gennaio 2027 (dalle ore 10:00) e non oltre le ore 17:00 del 11 marzo 2027	La spesa rendicontata e approvata in acconto deve essere pari ad almeno il 40% della spesa ammessa a sostegno. Il sostegno relativo all'acconto, cumulato con l'anticipo, se richiesto, non può superare l'80% del <u>sostegno</u> concesso.	- relazione intermedia, firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, sull'attività progettuale svolta e sugli obiettivi raggiunti, contenente la descrizione delle attività svolte coerentemente con le spese sostenute e i relativi tempi di realizzazione, la descrizione dei risultati ottenuti; - fatture (file PDF o XML della fattura elettronica) o altri titoli di spesa relativi all'acquisto dei beni/servizi, pari ad almeno il 40% delle spese previste e ammesse al sostegno; - documenti giustificativi di pagamento; - ogni altro documento utile (es. elaborati grafici, relazioni, foto, etc.) legato alle spese effettuate; qualora necessaria sulla base di quanto indicato nell'Appendice 2, dichiarazione

			di conformità DNSH e documentazione tecnica giustificativa. Per interventi realizzati da CER: progetti esecutivi degli impianti firmati e timbrati da tecnici abilitati, corredati da tutti gli elaborati ivi previsti quali, a titolo indicativo e non esaustivo: - relazione generale dell'intervento; - planimetria generale ed elaborati grafici quotati (piante, prospetti, sezioni); - documentazione fotografica adeguata a comprovare la situazione ante intervento; - schema unifilare dell'impianto elettrico; - stima dei costi e cronoprogramma per la realizzazione dell'intervento; - relazione calcoli strutturali (se prevista dall'intervento); Per interventi realizzati da Pubbliche Amministrazioni: - qualora non sia già stato presentato, atto di approvazione del progetto esecutivo attestante la copertura finanziaria del progetto, il progetto esecutivo approvato comprensivo del Piano di Manutenzione e gestione dell'opera, di cui al precedente art. 14.6.
<u>Saldo</u>	da dopo 120 giorni dalla pubblicazione sul BUR del decreto di concessione del sostegno (in ogni caso a partire dalla data di conclusione del progetto), e comunque entro le ore 17:00 della data prevista per la conclusione del progetto	Si rimanda a quanto previsto all'art. 18 del presente bando	- Per interventi realizzati da CER, qualora non siano già stati presentati in fase di acconto, progetti esecutivi degli impianti firmati e timbrati da tecnici abilitati, corredati da tutti gli elaborati ivi previsti quali, a titolo indicativo e non esaustivo: - relazione generale dell'intervento; - planimetria generale ed elaborati grafici quotati (piante, prospetti, sezioni); - documentazione fotografica adeguata a comprovare la situazione ante intervento; - schema unifilare dell'impianto elettrico;

	Nel caso in cui il saldo venga presentato tardivamente, verrà applicata una riduzione del sostegno spettante pari all'1% al giorno fino ad un massimo di 20 giorni; oltre tale termine viene disposta la decadenza totale.		- stima dei costi e cronoprogramma per la realizzazione dell'intervento; - relazione calcoli strutturali (se prevista dall'intervento); - Titolo abilitativo a realizzare l'intervento, qualora previsto e non allegato nella fase di presentazione della domanda di sostegno. - Relazione finale, firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, sulla proposta progettuale realizzata e sugli obiettivi raggiunti, contenente la descrizione delle attività svolte coerentemente con le spese sostenute e i relativi tempi di realizzazione, la descrizione dei risultati ottenuti rispetto ai risultati attesi e delle modalità adottate per garantire lo sviluppo della attività progettuali dopo il termine del progetto; - Certificati o verbali di ultimazione dei lavori redatti dal Direttore dei lavori - Per gli impianti di cui all'art. 5.1 categoria B - Impianti diversi dagli impianti fotovoltaici: - fatture (file PDF o XML della fattura elettronica) o altri titoli di spesa relativi all'acquisto dei beni/servizi; - documenti giustificativi di pagamento; - ogni altro documento utile (es. elaborati grafici, relazioni, foto, etc.) legato alle spese effettuate; - Documentazione fotografica attestante la realizzazione del progetto e la collocazione del poster oltre che l'adempimento degli obblighi informativi di cui all'art. 20; Qualora necessaria sulla base di quanto indicato nell'Appendice 2, dichiarazione di conformità DNSH e documentazione tecnica giustificativa; - Verbale di allacciamento alla rete elettrica rilasciato dall'impresa di distribuzione;
--	---	--	---

			- Ricevuta di richiesta di ammissione al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa rilasciata dal GSE.
--	--	--	---

4. Unitamente alla domanda di pagamento, inoltre, è necessario allegare la documentazione giustificativa relativa alla specifica voce di spesa, come indicato nella tabella di seguito riportata:

Per impianti fotovoltaici di cui all'art. 5.1 categoria A:

CATEGORIA DI SPESA	DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PAGAMENTO
a) Realizzazione di impianti fotovoltaici	La pista di controllo prevede l'invio dei seguenti documenti ai fini dell'ammissibilità della spesa: - Foto dell'impianto installato ai fini della verifica sull'effettiva realizzazione dell'intervento; - Dichiarazione di conformità dell'impianto fotovoltaico per individuare la potenza, espressa in Kilowatt (Kw), dell'impianto installato, ai fini della verifica della dimensione complessiva dell'impianto stesso; - Verbale di allacciamento ai fini della verifica della messa in funzione dell'impianto fotovoltaico; - Il Documento di Trasporto (D.D.T.) ai fini di verificare che l'impianto sia stato acquistato e installato dal soggetto previsto dal bando. Il responsabile dell'istruttoria amministrativa sarà tenuto a verificare, attraverso i suddetti documenti, che le caratteristiche dell'impianto installato siano coerenti con la tipologia di spesa rendicontata tramite costi standard.

Per impianti diversi dagli impianti fotovoltaici, di cui all'art. 5.1 categoria B:

CATEGORIA DI SPESA	DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PAGAMENTO
b) Spese per opere edili	Comunicazione di fine lavori con attestazione di agibilità rilasciata dal Comune o autocertificata dal professionista, laddove necessario per la tipologia di interventi realizzati

	Qualora si tratti di interventi eseguibili senza Comunicazione ai sensi dell. 6 comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. 380/2001, relazione dettagliata dei lavori eseguiti redatta, datata e sottoscritta da ciascuna impresa esecutrice e dall'eventuale progettista e/o direttore lavori.
c) Realizzazione di impianti a fonti rinnovabili	Dichiarazioni di conformità degli impianti, complete di tutti gli allegati, rilasciate dall'impresa installatrice ai sensi del decreto ministeriale n. 37 del 2008 o certificati di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti
d) Strumenti, attrezzature, macchinari, impianti	Dichiarazioni di conformità degli impianti, complete di tutti gli allegati, rilasciate dall'impresa installatrice ai sensi del decreto ministeriale n. 37 del 2008 o certificati di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti
e) Consulenze specialistiche, servizi esterni, progettazione direzioni lavori e collaudo	Contratti relativi alla prestazioni eseguite Relazione dell'attività svolta, che ne descriva il contenuto e i risultati raggiunti

5. per le CER: ai sensi della Legge n.41 del 21/04/2023 pubblicata sulla G.U. n.94 del 21/04/2023, a partire dal 1 giugno 2023 le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, devono contenere il Codice unico di progetto (CUP). Il codice CUP deve essere inserito nelle fatture elettroniche prodotte in formato .xml.

Con riferimento ai giustificativi di spesa che sono stati emessi prima dell'attribuzione e comunicazione del CUP da parte dell'autorità concedente al soggetto beneficiario, lo stesso dovrà produrre in rendicontazione una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (resa ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.) in cui si elencano per il giustificativo di spesa interessato, quali siano la fonte di finanziamento, l'importo e i giustificativi di pagamento correlati.

6. per le Pubbliche Amministrazioni: il CIG e il CUP devono essere indicati sui giustificativi di spesa, sugli strumenti di pagamento e nei documenti contrattuali. L'art. 6 c.2 della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità prevede, per il caso di omessa indicazione del codice CUP e del CIG negli strumenti di pagamento, l'applicazione a carico del soggetto inadempiente di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione stessa;

7. Ai fini della loro ammissibilità le spese devono essere conformi a quanto indicato all'art. 6 comma 2 del bando.

8. La documentazione contabile e i pagamenti sostenuti devono essere intestati esclusivamente al beneficiario ed effettuati su un conto corrente a lui intestato.

9. per le Pubbliche Amministrazioni: nel compilare la domanda di pagamento, il Beneficiario dovrà sottoscrivere la seguente dichiarazione: "I giustificativi di spesa sono conformi alle disposizioni di legge vigenti ed è stata effettuata la verifica del DURC o della dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 sulla non obbligatorietà degli stessi da parte del relativo fornitore".

10. Ciascuna spesa è ammissibile se interamente pagata e accompagnata dalla relativa attestazione di avvenuto pagamento (farà fede la data valuta).

Sono ammissibili esclusivamente le spese effettuate mediante le seguenti modalità e giustificate dalla documentazione sottoelencata:

Modalità di pagamento	Documentazione probatoria da allegare	Note
Bonifico bancario/postale (anche tramite home banking)	estratto conto bancario/postale o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile: • l'intestatario del conto corrente; • la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata, o mensilità pagata per i costi di personale; • il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.) • nei casi in cui l'estratto del c/c indichi l'addebito cumulativo di più disposizioni è necessario allegare copia della distinta di ordinativo dei relativi bonifici completa delle riferite causali di pagamento.	Qualora l'estratto conto/lista movimenti non riporti uno o più elementi richiesti, è necessario allegare anche la copia conforme all'originale della contabile bancaria/postale, ovvero dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi. In alternativa allegare il libro giornale.
Ricevuta bancaria	estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile: • l'intestatario del conto corrente; • la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; • il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.).	Qualora l'estratto conto/lista movimenti non riporti uno o più elementi richiesti, è necessario allegare anche la copia conforme all'originale della distinta bancaria/postale, ovvero dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi. In alternativa allegare il libro giornale.
Ricevuta bancaria cumulativa	1) estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile: • l'intestatario del conto corrente; • la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; • il codice identificativo dell'operazione. 2) copia conforme all'originale delle singole distinte riferite ai vari pagamenti compresi nella ri.ba. cumulativa, al fine di riscontrare l'addebito corretto nell'estratto conto corrente/lista movimenti.	Qualora nella ri.ba. non sia riscontrabile il numero della fattura è necessario allegare dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi.

Assegno bancario non trasferibile	1) estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile: • l'intestatario del conto corrente; • Il numero assegno. 2) copia leggibile dell'assegno; 3) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal fornitore che attesti: • il numero dell'assegno; • il numero e la data della fattura; • l'esito positivo dell'operazione.	Non è sufficiente la sola matrice; Non sono accettati assegni sottoscritti da soggetti diversi dal beneficiario. Come "data di valuta" va intesa la data nella quale la banca del pagatore effettua l'addebito nel conto di pagamento.
Carta di credito (intestata all'impresa beneficiaria)	• estratto del conto corrente in cui è visibile l'intestatario del conto corrente l'addebito delle operazioni. • estratto conto della carta di credito; • scontrino.	In caso di smarrimento della ricevuta di pagamento, produrre dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesta l'avvenuta transazione, il numero della fattura e la modalità di pagamento della stessa.
Carta di debito (intestata all'impresa beneficiaria)	• estratto del conto corrente in cui è visibile l'intestatario del conto corrente e l'addebito delle operazioni. • scontrino.	In caso di smarrimento della ricevuta di pagamento, produrre dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesta l'avvenuta transazione, il numero della fattura e la modalità di pagamento della stessa.
Carta prepagata (associata al conto corrente dell'impresa)	• estratto del conto corrente in cui è visibile l'intestatario del conto corrente e l'addebito delle operazioni. • scontrino	La ricarica deve essere effettuata esclusivamente dal conto corrente intestato all'impresa beneficiaria e l'utilizzatore della carta deve essere il soggetto abilitato ad operare sul conto dell'impresa. L'istituto bancario deve essere in grado di certificare la disposizione di addebito/ricarica della carta esclusivamente dal conto corrente dell'impresa e di attestare le operazioni con le quali è stato effettuato il pagamento utilizzando la carta
MAV	• copia del Bollettino MAV • estratto del conto corrente in cui è visibile l'intestatario del conto corrente e l'addebito delle operazioni.	
PagoPA	1) Estratto conto bancario in cui sia visibile: • l'intestatario del conto corrente; • il riferimento al pagamento; • il codice identificativo dell'operazione.	

	2) Contabile del pagamento con l'indicazione del fornitore e della fattura pagata; 3) Avviso di pagamento.	
Addebito diretto	1) Mandato del beneficiario alla banca sulla base del quale è stata effettuata l'operazione 2) Estratto conto bancario in cui sia visibile: • l'intestatario del conto corrente; • il riferimento alla fattura pagata; • il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.); • la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata;	
Acquisti on-line	1) estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile: • l'intestatario del conto corrente; • l'addebito delle operazioni. 2) copia dell'ordine; 3) eventuale ricevuta.	
F24	• Copia della ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione eseguita con modalità telematiche, oppure copia del modello F24 quietanzato • Estratto di conto corrente in cui è visibile l'uscita del pagamento F24.	In caso di pagamento cumulato, dichiarazione accompagnatoria sottoscritta dal legale rappresentante attestante che nella somma complessiva pagata sono compresi gli importi relativi ai giustificativi di spesa imputati al progetto.
Mandati di pagamento <i>(Comuni ed enti pubblici)</i>	• Provvedimento di liquidazione • Copia del mandato quietanzato • Documento/ricevuta di avvenuto pagamento da parte della tesoreria	Il momento del pagamento è identificato dalla data di esecuzione del mandato da parte della tesoreria (data della quietanza).

11. Non sono ammessi, in nessun caso, pagamenti per contanti o compensazioni di debito/credito di alcun tipo. Inoltre, non è ammessa la semplice quietanza sulla fattura priva del documento di addebito corrispondente.

12. Per le Pubbliche Amministrazioni: nel caso di pagamento a un soggetto diverso da quello che ha emesso il documento contabile (cessione di credito o altro) deve essere allegata idonea documentazione che attesti i titoli ed i vari passaggi, anche contabili, atti a ricostruire la procedura seguita (comunicazione di avvenuta cessione del credito, atto di cessione, provvedimento di presa d'atto dell'ente beneficiario alla cessione).

13. Per le prestazioni che comportano l'applicazione della ritenuta d'acconto è necessario allegare anche copia del modello F24 utilizzato dal beneficiario per il versamento. Non sono ammissibili le spese per ritenute e oneri fiscali ecc. versate dopo la scadenza di cui all'articolo 14 comma 1.

14. La descrizione dei beni o servizi oggetto della fattura deve essere analitica, in particolare si deve evincere il tipo di bene/servizio acquistato e il relativo importo. Laddove la descrizione risulti

generica deve essere prodotta una dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, con il dettaglio della spesa.

15. In fase di saldo non sono ammesse compensazioni tra le categorie di spesa individuate all'articolo 6, richieste con la domanda di sostegno e ammesse con il decreto di finanziabilità, superiori al 20% del costo totale dell'investimento ammesso a contributo. Nel caso di compensazioni entro tale limite, dovrà, comunque, essere garantita la coerenza delle attività svolte e/o della documentazione di spesa presentata rispetto a quanto dichiarato e prodotto in sede di domanda.

16. Ai sensi dell'articolo 74 comma 2 del Reg. (UE) 2021/1060 le verifiche sulle domande di pagamento potranno essere effettuate sulla base di una valutazione dei rischi e proporzionate ai rischi individuati ex ante e per iscritto.

17. Qualora la documentazione prodotta in sede di rendicontazione risulti carente, AVEPA assegna all'interessato un termine perentorio non superiore a dieci giorni di calendario dal ricevimento della richiesta per l'integrazione della documentazione mancante. Decorso tale termine, l'istruttoria viene conclusa con la documentazione agli atti.

18. Il contributo liquidabile non può essere superiore a quello inizialmente ammesso, anche nel caso in cui le spese rendicontate siano superiori a quanto preventivato.

19. L'iter di esame dell'ammissibilità della spesa rendicontata è svolto nel rispetto della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. La procedura istruttoria, comprensiva della fase di liquidazione del contributo, sarà completata entro ottanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

20. Ai fini del pagamento del sostegno il beneficiario:

- deve trovarsi in una situazione di regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale. L'insussistenza della regolarità contributiva, verificata secondo quanto previsto con decreto ministeriale 24 ottobre 2007, determina l'avvio dell'intervento sostitutivo al fine di saldare il debito con l'ente creditore, in conformità con la normativa vigente;
- deve trovarsi in posizione regolare rispetto alla normativa Antimafia, qualora il suo contributo concesso risulti superiore ad euro 150.00,00.

Inoltre, per le Pubbliche Amministrazioni:

21. I contratti stipulati devono essere trasmessi unitamente alla documentazione amministrativa presupposta afferente alla procedura osservata, ciò al fine del riscontro da parte dei competenti uffici di eventuali irregolarità.

22. Di seguito si riporta un elenco non esaustivo della documentazione amministrativa da presentare in relazione a ciascun contratto d'appalto:

- determina a contrarre;
- bando di gara d'appalto o avviso pubblico di indagine di mercato;
- comprova delle avvenute pubblicazioni del bando o dell'avviso pubblico di indagine di mercato;
- nel caso di procedura negoziata effettuata sulla base di elenchi, avviso pubblico istitutivo dell'elenco, regolamento e atto di approvazione;
- provvedimento di nomina della commissione giudicatrice (eventuale);
- elenco delle ditte invitate;
- lettera d'invito e copia avviso di ricevimento;
- attestazione da parte del responsabile del procedimento in merito all'avvenuta verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del possesso dei requisiti;
- verbali di gara;
- comprova dell'avvenuta comunicazione delle eventuali esclusioni;
- atto di aggiudicazione;
- comprova avvenute pubblicazioni dell'esito di gara;
- comprova delle avvenute comunicazioni dell'aggiudicazione;
- copia del contratto nelle forme di legge e recante la clausola di tracciabilità, ai sensi della legge n. 136 del 2010;
- comunicazione del conto corrente dedicato e delle generalità delle persone delegate ad operare sul medesimo, ai sensi della legge n. 136 del 2010;

23. Per i contratti di subappalto è necessario allegare:

- dichiarazione resa dall'aggiudicatario dell'appalto, all'atto della presentazione dell'offerta, sulle lavorazioni che intendeva subappaltare;
- richiesta di autorizzazione al subappalto;
- contratto di subappalto recante clausola di tracciabilità, ai sensi della legge n. 136 del 2010;
- comunicazione del conto corrente dedicato e delle generalità delle persone delegate ad operare sul medesimo, ai sensi della legge n. 136 del 2010;
- attestazione da parte del responsabile del procedimento in merito all'avvenuta verifica del possesso dei requisiti generali e speciali;
- dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo ex art. 119 comma 16 d.lgs 36/2023;
- autorizzazione al subappalto.

Articolo 17

Verifiche e controlli del sostegno

1. La Regione, anche per il tramite di AVEPA, si riserva la facoltà di svolgere, ai sensi degli articoli 72 "Funzioni dell'autorità di gestione" e 77 "Funzioni dell'autorità di audit" del Regolamento (UE) n. 1060/2021, anche nel rispetto di quanto previsto all'articolo 65 "Stabilità delle operazioni" dello stesso Regolamento, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi, sia durante la realizzazione del progetto, sia nei cinque anni successivi alla conclusione dello stesso, al fine di verificare e accertare quanto segue:

- il rispetto dei requisiti richiesti per l'ammissibilità della domanda, l'ammissione e l'erogazione del contributo e la conformità degli interventi realizzati con quelli previsti dal progetto ammesso a contributo;
- che gli interventi e le azioni realizzate siano conformi a quanto stabilito nel Bando;
- che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario. A tal fine, presso l'impresa deve essere tenuta disponibile, per un periodo di dieci anni a partire dalla data di erogazione del contributo, tutta la documentazione connessa alla realizzazione del progetto ammesso ai benefici;
- la proprietà, il possesso e l'operatività dei beni e delle opere finanziati, per cinque anni dall'erogazione del contributo al beneficiario;
- che la spesa dichiarata dal beneficiario sia conforme alle norme comunitarie e nazionali.

2. La Regione, anche per il tramite di AVEPA potrà effettuare, sia durante la realizzazione dell'operazione che nei cinque anni successivi al pagamento del saldo al beneficiario, approfondimenti istruttori e documentali e potrà chiedere copia di documenti riguardanti l'investimento agevolato o altra documentazione necessaria a verificare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nel presente Bando per l'ammissibilità della domanda e per l'ammissione/erogazione del contributo.

3. La Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, potrà svolgere, con le modalità ivi indicate, controlli, anche in loco, in relazione ai progetti imprenditoriali cofinanziati. I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte di AVEPA e della Commissione Europea e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.

4. Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, la Regione procederà alla revoca totale del contributo.

Articolo 18

Revoche, rinunce e decadenza del sostegno

1. La rinuncia al sostegno concesso deve essere comunicata ad AVEPA, con comunicazione del beneficiario, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@cert.avepa.it. AVEPA provvede ad adottare il provvedimento di decadenza. Nessuna rinuncia è consentita dopo l'avvenuto pagamento del saldo del sostegno.
2. Il sostegno concesso è soggetto a decadenza, totale o parziale, disposta con decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA.
3. Nei seguenti casi si procede alla decadenza totale del sostegno nei confronti del beneficiario:
 - a) mancata conclusione del progetto ammesso a contributo entro il termine perentorio previsto all'articolo 14 del presente bando;
 - b) mancata presentazione delle domande di pagamento del contributo entro il termine perentorio previsto all'articolo 15 del bando salvo quanto previsto al successivo comma 4 lettera a);
 - c) difformità sostanziali, rilevate nel corso delle verifiche di gestione delle domande di pagamento e/o nella verifica a saldo della CTV, nelle attività realizzate rispetto al progetto ammesso al sostegno e che comportano una valutazione finale inferiore al punteggio minimo di cui all'articolo 11 comma 5;
 - d) mancata destinazione dei contributi alla realizzazione del progetto ammesso al sostegno;
 - e) agevolazione concessa e/o erogata sulla base di dati, notizie, documenti, titoli di spesa o dichiarazioni inesatte, mendaci o reticenti;
 - f) spese rendicontate e riconosciute ammissibili in sede di valutazione finale della domanda di pagamento inferiori al 50% del totale della spesa ammessa in fase di concessione del sostegno o, comunque, inferiore agli importi minimi previsti all'art. 8;
 - g) rifiuto opposto di consentire agli incaricati dei controlli l'accesso all'unità operativa, ovvero alla sede legale, in cui sia stata svolta l'attività di progetto o sia conservata la documentazione tecnica, contabile e fiscale relativa al progetto finanziato e mancato inoltre della documentazione richiesta;
 - h) per le CER: intervenuta insussistenza dei requisiti soggettivi richiamati all'articolo 4 comma 2 lettere a), b), d), prima dell'avvenuta conclusione del progetto, accertata anche in sede di verifica successiva al pagamento del sostegno;
 - i) mancato rispetto delle disposizioni previste dal bando e dalla normativa comunitaria e statale in materia di aiuti di stato;
 - j) mancato rispetto di termini e prescrizioni perentori previsti nel bando e nei relativi provvedimenti di attuazione;
 - k) qualora, come conseguenza della decurtazione della spesa attuata per i casi previsti al successivo comma 4, l'ammontare di spesa ammessa risultante sia inferiore alla soglia minima indicata alla lettera f) del presente comma o, comunque, inferiore agli importi minimi previsti all'art. 8;
 - l) per le Pubbliche Amministrazioni: mancata presentazione entro i termini previsti dall'art. 14 comma 6 lett. b) del presente Bando, del progetto esecutivo e del Piano di manutenzione e gestione dell'opera.
 - m) valutazione finale sui criteri oggetto di verifica a saldo che comporti un punteggio inferiore ai valori minimi previsti all'articolo 11 comma 5 o inferiore al punteggio attribuito all'ultimo progetto finanziato.
4. Nei seguenti casi si procede alla decadenza parziale del sostegno, secondo il principio di proporzionalità:
 - a) mancata presentazione entro i termini stabiliti delle domande di pagamento e del rendiconto delle spese sostenute e pagate. Nel caso in cui venga presentata tardivamente la domanda di pagamento, verrà applicata una riduzione del sostegno spettante pari all'1% al giorno fino ad un massimo di 20 giorni, oltre tale termine viene disposta la decadenza totale;
 - b) avvenuta compensazione tra le categorie di spesa definite all'articolo 6 in misura superiore al 20% della spesa totale ammessa al sostegno. In tal caso, nel calcolo del sostegno erogabile non si tiene conto dell'ammontare di spesa compensata che risulta eccedente;
 - c) mancato rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità previsti all'art. 20 del

presente bando; in tal caso verrà applicata una rettifica, tenuto conto del principio di proporzionalità secondo le seguenti modalità:

- totale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 3% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;
- parziale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 1% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;

d) per le CER: mancato mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 4 comma 2 lettere a), b), e) dopo l'avvenuta conclusione del progetto e prima che siano decorsi 5 anni dal pagamento del saldo;

e) nel caso di alienazione, cessione, distrazione di un bene durevole oggetto di investimento, finanziato con il presente bando prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di pagamento della domanda di saldo;

f) per le CER: cessazione della CER dovuta a procedure di scioglimento volontario o di liquidazione volontaria nonché concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali di natura fraudolenta, come da articolo 65 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, "Stabilità delle operazioni", dopo il pagamento del saldo del sostegno e prima che siano trascorsi 5 anni, salvo il caso in cui la cessazione sia dovuta a un fallimento non fraudolento;

g) qualora lo scostamento tra la spesa ammessa e la spesa accertata a conclusione dell'operazione sia superiore al 30%, è applicata una riduzione percentuale del sostegno spettante come sotto riportata:

- Spesa accertata minore del 70% e maggiore uguale al 60%: 2% dell'importo del contributo spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;
- Spesa accertata minore del 60% e maggiore uguale al 50%: 5% dell'importo del contributo spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;
- L'applicazione delle riduzioni percentuali di cui sopra è comunque subordinata alla realizzazione dell'obiettivo per cui l'intervento è stato ammesso a finanziamento;

h) mancato rispetto delle prescrizioni in tema di DNSH di cui all'art. 5 comma 5 let. b);

i) ogni ulteriore caso di irregolarità o inadempimento di termini o prescrizioni contenuti nel bando e nei relativi provvedimenti di attuazione che abbiano carattere ordinatorio, non sanzionati con la decadenza totale;

j) per le Pubbliche Amministrazioni: mancata presentazione entro i termini previsti dall'art. 14 comma 6 lett. a) del presente Bando, del progetto esecutivo e del Piano di manutenzione e gestione dell'opera, è applicata una rettifica a saldo con una riduzione del contributo riconosciuto pari al 3% del sostegno ammesso;

5. Con riferimento al principio di proporzionalità, applicabile nei soli casi di decadenza parziale, l'importo della quota parte del sostegno da rimborsare è calcolato in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti, fatti salvi i casi di cui al comma 3 per i quali è sempre disposta la decadenza totale del sostegno e i casi di cui al comma 4 che espressamente prevedano la sanzione specifica da comminare.

6. In caso di cessione, di affitto d'azienda o di ramo d'azienda, conferimento d'azienda o di ramo d'azienda, di fusione o di scissione di impresa nella fase successiva alla concessione del contributo e fino alla presentazione della domanda di saldo, non si procede alla decadenza del contributo a condizione che il soggetto subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui all'art. 4 del presente bando, continui a esercitare l'impresa e assuma gli obblighi relativi previsti dal bando. A tal fine, deve essere esplicitamente previsto che le agevolazioni sono cedute al soggetto subentrante. Il cedente deve comunicare ad AVEPA il trasferimento dell'azienda entro trenta giorni dalla data dell'evento. Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni, si debba procedere alla revoca o decadenza, totale o parziale, del contributo il soggetto subentrante risponde anche delle somme erogate al precedente beneficiario.

7. La decadenza non avrà luogo se si verifica la cessazione di un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento se intervenuto successivamente all'avvenuto pagamento del sostegno.
8. Laddove applicabile, si richiama quanto previsto alla Sez. III, paragrafo 4.7 del Manuale procedurale del PR Veneto FESR 2021-2027 approvato con Decreto della Direzione Programmazione Unitaria n. 130 del 27/09/2023.

Articolo 19

Informazioni generali

1. Copia integrale del Bando e dei relativi allegati sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BURVET), sul sito istituzionale <http://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1>
2. Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all'Agenzia Veneta per i pagamenti AVEPA – Area gestione FESR, telefonando al seguente numero: 049 7708711;
3. Informazioni e chiarimenti potranno essere chiesti alla Regione del Veneto e ad AVEPA, con esclusione di qualsiasi valutazione di ammissibilità del progetto per il quale si chiede il sostegno:
 - a) nella fase di domanda di partecipazione al bando:
 - i) per chiedere assistenza sulle modalità informatiche di accreditamento e inserimento dei dati, è possibile contattare il call center regionale e consultare la pagina: <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/sistemainformativofondirve>;
 - ii) per chiedere informazioni e chiarimenti, è possibile contattare AVEPA telefonando al numero 049 7708711 o a mezzo e-mail al seguente indirizzo: gestione.fesr@avepa.it;
 - b) nella fase successiva all'ammissione, per chiedere chiarimenti ad AVEPA su documentazione da produrre, telefonando al seguente numero: 049 7708711 o a mezzo e-mail al seguente indirizzo: gestione.fesr@avepa.it.
4. Responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA con sede in via Niccolò Tommaseo 67/C – 35131 Padova. Gli atti connessi al presente Bando sono custoditi e visionabili presso AVEPA - Area Gestione FESR, con sede in via Niccolò Tommaseo 67/C -351341 Padova. L'accesso agli atti avviene secondo le modalità previste dalla Legge n. 241/90.
5. La Giunta regionale si riserva di aumentare le risorse messe a disposizione in relazione al numero dei soggetti richiedenti e alle azioni complessivamente previste in attuazione della Programmazione comunitaria 2021-2027.

Articolo 20

Informazione e pubblicità

I beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi a loro carico in materia di informazione e comunicazione, previsti dal Regolamento (UE) n. 1060/2021 (art. 50 e Allegato IX). In particolare, ai beneficiari spetta informare il pubblico in merito al finanziamento ottenuto in base al presente bando, con le modalità di seguito descritte:

- a. fornendo, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- b. apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
- c. esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate, con riguardo alle operazioni il cui costo totale supera 500.000 EUR;
- d. per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c), esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi; ove sia una persona fisica, il beneficiario garantisce, nella

- misura del possibile, la disponibilità di informazioni adeguate, che mettano in evidenza il sostegno fornito dai fondi, in un luogo visibile al pubblico o mediante un display elettronico;
2. I format e le linee guida di utilizzo saranno resi disponibili al link:
<https://programmazione-ue-2021-2027.regione.veneto.it/fesr>
 3. Se il beneficiario non rispetta gli obblighi di informazione e pubblicità, verrà applicata una rettifica, tenuto conto del principio di proporzionalità, fino al 3% del sostegno del contributo ex art. 50 par. 3 Reg. 2021/1060 secondo le seguenti modalità:
 - a. Totale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 3% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa.
 - b. Parziale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 1% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa.
 4. Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i soggetti partecipanti al presente bando, che gli elenchi dei beneficiari e dei soggetti esclusi saranno diffusi tramite la loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sui siti istituzionali:
 - a. www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/bandi
 - b. <https://programmazione-ue-2021-2027.regione.veneto.it/fesr>
 - c. <http://www.avepa.it/elenco-beneficiari>.

Articolo 21

Disposizioni finali e normativa di riferimento

1. Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. L'amministrazione regionale si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

Normativa Comunitaria

- Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. C 326 del 26 ottobre 2012;
- Regolamento (UE) n. 2014/651 della Commissione europea che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e s.m.i.;
- Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale e s.m.i.;
- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (UE, Euratom n. 966/2012 e s.m.i ed il regolamento (CE) n. 1605/2012 e s.m.i.;
- Regolamento UE 2020/852 sul principio della "Tassonomia per la finanza sostenibile", che introduce il principio DNSH – Do No Significant Harm e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione europea relativo all'applicazione degli

articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis» e s.m.i.;

- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1605/2012;
- Decisione C (2019) 3452 della Commissione europea del 14 maggio 2019 recante gli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in caso di mancato rispetto delle norme applicabili in materia di appalti pubblici;
- Decisione (CE) C (2022) 8415 final della Commissione europea “Approvazione PR FESR 2021-2027, obiettivo “Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita” della Regione del Veneto” e successiva Decisione di modifica CE C (2024) 4983 final del 10/07/2024;
- Raccomandazione della Commissione n. 361 del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese.

Normativa Nazionale

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Legge sul procedimento amministrativo e diritto di accesso “e s.m.i.;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59” e s.m.i.;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.;
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.;
- Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”;
- Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 24 ottobre 2007 “Documento unico di regolarità contributiva”;
- Decreto Legislativo n.159 del 6 settembre 2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e s.m.i., nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
- Decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività “e s.m.i.;
- Decreto legge n. 34 del 20/03/2014, convertito dalla L. 16/05/2014 sulle semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva” e s.m.i.;
- Legge 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1, commi 125-129 c.d. “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 05.02.2018 recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020 (nelle more di approvazione nella nuova disciplina per il periodo di programmazione 2021/2027) e s.m.i.;
- Decreto legislativo n. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e s.m.i.;
- Decreto Legge n. 13/2023, convertito dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 con particolare riferimento alla disciplina del CIG e del CUP e s.m.i.;
- Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, sulla obbligatoria del CUP che deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico;

- D. Lgs. n. 199/2021 - Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
- Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 414 del 7 dicembre 2023 (Decreto "CACER").
- D. Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 - Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118.

Normativa Regionale

- Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1684 del 30 dicembre 2022 di approvazione del Modello di Monitoraggio e Valutazione della Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) della Regione del Veneto 2021 - 2027;
- Criteri per la Selezione delle Operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma Regionale FESR 2021-2027 della Regione del Veneto nelle sedute del 23 febbraio, 8 giugno e 27 ottobre 2023 e tramite procedura scritta (nota prot. n. 496729 del 27 settembre 2024), conclusasi con esito positivo (nota prot. n. 550508 del 25/10/2024);
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 299 del 21 marzo 2023 e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 843 del 16 luglio 2024 e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 740 del 22 giugno 2023 di modifica, con la quale la Regione si avvale di AVEPA quale Organismo Intermedio
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 740 del 22 giugno 2023 sulla previsione della tipologia di sostegno complementare della sovvenzione combinata con Strumenti finanziari;
- Sistema di Gestione e controllo del PR FESR Veneto 2021-2027 approvato con Decreto n. 76 del 28 giugno 2023 e Manuale Procedurale del PR FESR 2021-2027 approvato con Decreto n. 130 del 27/09/2023 del Direttore della Programmazione Unitaria, reperibili al seguente link: <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/sigeco>
- Legge Regionale n. 16 del 05/07/2022 "Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche rinnovabili e di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente sul territorio regionale".
- Deliberazione della Giunta regionale n. 335 del 4/4/2024 "Adozione della proposta di Nuovo Piano energetico regionale"
- Deliberazione del Consiglio Regionale n. 20 del 18 marzo 2025 "Nuovo Piano Energetico (NPER)" ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della Legge regionale n. 25/2000.

Articolo 22

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR

1. In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) "ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano". I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l'espletamento delle funzioni istituzionali definite nel Reg. UE 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021.

2. I dati personali riferibili ai soggetti beneficiari, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altre strutture regionali e/o altre amministrazioni pubbliche, a fini di controllo sulle linee di finanziamento, e non saranno diffusi. Potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è fissato in 10 anni.

I dati personali dei beneficiari potranno inoltre essere trattati dall'Autorità di Gestione al fine di individuare i rischi di frode e le irregolarità mediante lo strumento informatico integrato Arachne relativamente al quale la Commissione europea ha istituito un sito web dedicato, finalizzato a spiegare il processo e lo scopo dell'analisi dei dati, al seguente link:

<http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&langId=it>

3. Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

4. Il Delegato al trattamento dei dati, è il Direttore della Programmazione Unitaria, mail: programmazione-unitaria@regione.veneto.it, pec: programmazione-unitaria@pec.regione.veneto.it.

5. Il Responsabile esterno del trattamento è AVEPA, nella persona del proprio legale rappresentante.

6. Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it e quello di AVEPA all'indirizzo email: manuela.salvalaio@studiosalvalaio.com.

7. All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

8. Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente avviso.

APPENDICE N. 1

SOSTENIBILITA' FINANZIARIA (Art. 4 Soggetti Ammissibili)

Il soggetto richiedente, in caso di investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, è tenuto a dimostrare idonea sostenibilità finanziaria ai sensi dell'art. 73, comma 2 d) del Reg. (UE) 2021/1060, soddisfacendo almeno una delle seguenti formule:

1. **Congruenza tra patrimonio netto e spesa complessiva del progetto: $PN > (SP - I) / 2$**

Qualora la formula non venisse soddisfatta con i valori a bilancio, ad incremento del PN potrà essere considerato un aumento di capitale sociale, rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato e depositato, che risulti deliberato alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Nel caso in cui siano intervenuti degli aumenti di capitale sociale successivamente all'approvazione dell'ultimo bilancio, al solo fine del calcolo di capacità finanziaria, il PN può essere incrementato di tale aumento. In tal caso dovrà essere obbligatoriamente prodotta da parte dell'impresa la relativa delibera attestante l'approvazione dell'aumento di capitale e la documentazione giustificativa del versamento effettuato.

Potrà avvalersi dell'aumento di capitale sociale ad incremento del patrimonio netto rinvenibile dalla relativa documentazione anche la società di persone in contabilità ordinaria che abbia disposto e versato un aumento di capitale sociale (conferimenti) prima della presentazione della domanda.

Il PN è rilevato:

- per le imprese soggette all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, dal bilancio approvato e depositato relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda oppure, se tale bilancio non è stato ancora approvato e depositato, dal bilancio approvato e depositato relativo all'esercizio immediatamente precedente; qualora nessuno dei due bilanci sia depositato non sarà possibile determinare la sostenibilità finanziaria con conseguente inammissibilità della domanda di sostegno;

- per le imprese non soggette all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, dalla seguente documentazione:

- nel caso di impresa non soggetta all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, l'ultima Dichiarazione dei redditi presentata con il quadro RS "Dati di bilancio" compilato;
- nel caso di impresa non soggetta all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, per le quali nell'ultima Dichiarazione dei redditi presentata il quadro RS "Dati di bilancio" non sia compilato: ultima dichiarazione IVA, bilancio redatto ai sensi dell'art. 2422 e 2425 del codice civile o, comunque, un prospetto contabile dettagliato dello stato patrimoniale aziendale che contenga gli elementi utili alla valutazione della formula di cui sopra e sottoscritto da un professionista abilitato, ultima Dichiarazione dei redditi presentata;
- nel caso in cui l'impresa richiedente sia un'impresa estera, allegare documentazione equivalente attestante la capacità finanziaria.

2. **Onerosità della posizione finanziaria: $OF/F < 8\%$**

Per le imprese soggette all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, la verifica verrà effettuata dal bilancio approvato e depositato relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda oppure, se tale bilancio non è stato ancora approvato e depositato, dal bilancio approvato e depositato relativo all'esercizio immediatamente precedente; qualora nessuno dei due bilanci sia depositato non sarà possibile determinare la capacità finanziaria con conseguente non ammissibilità della domanda di sostegno.

Per le imprese non soggette all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, dalla seguente documentazione:

- nel caso di impresa non soggetta all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, l'ultima Dichiarazione dei redditi presentata con il quadro RS "Dati di bilancio" compilato;
- nel caso di impresa non soggetta all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, per le quali nell'ultima Dichiarazione dei redditi presentata il quadro RS "Dati di bilancio" non sia compilato: ultima dichiarazione IVA, bilancio redatto ai sensi dell'art. 2422 e 2425 del codice civile o, comunque, un prospetto contabile dettagliato del conto economico che contenga gli elementi utili alla valutazione della formula di cui sopra e sottoscritto da un professionista abilitato, ultima Dichiarazione dei redditi presentata;
- nel caso in cui l'impresa richiedente sia un'impresa estera, allegare documentazione equivalente attestante la capacità finanziaria.

3. Sostenibilità finanziaria del progetto: $SP/F \leq 20\%$ (fatturato medio dell'ultimo triennio o ultimo fatturato registrato qualora l'impresa sia attiva da meno di tre anni).

Per le imprese soggette all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, la verifica verrà effettuata dagli ultimi tre bilanci approvati e depositati precedenti a quello in corso alla data di presentazione della domanda; qualora qualcuno di tali bilanci non sia stato depositato non sarà possibile determinare la capacità finanziaria con conseguente inammissibilità della domanda di sostegno.

Per le imprese non soggette all'obbligo di redazione e pubblicazione dei bilanci, dalla seguente documentazione:

- nel caso di impresa non soggetta all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, ultime tre Dichiarazione dei redditi presentati con il quadro RS "Dati di bilancio" compilato;
- nel caso di impresa non soggetta all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, per le quali nelle ultime tre Dichiarazione dei redditi presentati il quadro RS "Dati di bilancio" non sia compilato: ultime tre dichiarazione IVA, ultima Dichiarazione dei redditi presentata;
- nel caso in cui l'impresa richiedente sia un'impresa estera, allegare documentazione equivalente attestante la capacità finanziaria.

I valori presi in considerazione sono:

PN = Totale del “patrimonio netto” come definito dall’art. 2424 del codice civile quale risulta dall’ultimo bilancio approvato e depositato alla data di presentazione della domanda (per le società di capitali), al netto dei “crediti verso soci per versamenti ancora dovuti”, delle “azioni proprie” e dei crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili; per le società non tenute alla approvazione e deposito di un bilancio il dato sarà ricavato dal quadro RS della dichiarazione dei redditi (RS 107) o dal prospetto di bilancio/contabile redatto e sottoscritto da un professionista abilitato;

SP = spesa complessiva del progetto indicata nella domanda di partecipazione (spesa richiesta nell’applicativo informatico);

I = intervento agevolativo/contributo richiesto dall’impresa proponente;

OF = oneri finanziari netti = Saldo tra “interessi e altri oneri finanziari” e “altri proventi finanziari” di cui rispettivamente alle voci C17 e C16 dello schema di conto economico previsto dal Codice Civile (C17-C16). Nel calcolo degli oneri finanziari non saranno inseriti gli importi relativi a “Utili e perdite su cambi” di cui alla voce C17 bis - D.lgs. n. 6 del 17/01/2003;

F = Valore dei “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” di cui alla voce A1 dello schema di conto economico previsto dal Codice Civile. Per le società non tenute alla approvazione e deposito di un bilancio il dato sarà ricavato dal quadro RS della dichiarazione dei redditi (RS 116) o dalla dichiarazione IVA, volume d’affari

4. NUOVE SOCIETA’: le nuove società, di persone o di capitali, che alla data di presentazione della domanda non abbiano ancora chiuso il primo esercizio contabile e dunque non abbiano ancora approvato e depositato un bilancio, dovranno necessariamente rispettare la condizione di cui al punto 1. Congruenza tra Patrimonio Netto e Spesa complessiva del Progetto, sostituendo il patrimonio netto con il capitale sociale sottoscritto e versato alla data di presentazione della domanda desumibile dalla visura camerale/valore totale dei conferimenti per le società di persone.

5. LIBERI PROFESSIONISTI: i liberi professionisti sono soggetti al rispetto della condizione di cui al punto 3. Sostenibilità finanziaria del progetto e dovranno fornire le Dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IVA relative al triennio precedente la presentazione della domanda (o dell’ultimo anno se in attività da meno di tre anni).

6. Limitatamente alle nuove imprese che per la configurazione giuridica assunta non rientrino nelle casistiche già descritte nelle sezioni precedenti (nuove ditte individuali e ai nuovi liberi professionisti), è data la possibilità di attestare la sostenibilità finanziaria dei propri progetti attraverso una lettera di referenze predisposta da un istituto bancario o da un consorzio fidi per il credito alle imprese (come da fac-simile allegato).

7. I Promotori di impresa dovranno necessariamente rispettare la condizione di cui al punto 1 (salvo quanto previsto al precedente punto 6): Congruenza tra Patrimonio Netto e Spesa complessiva del Progetto, sostituendo il patrimonio netto con il capitale sociale/conferimenti che in fase di presentazione della domanda dichiarano di sottoscrivere e versare. L’effettivo rispetto verrà verificato in fase di costituzione dell’impresa secondo quanto disciplinato all’art. 4 comma 1.

I Promotori di impresa che dichiarano di voler costituire una ditta individuale rientrano nella casistica disciplinata al punto 6).

FAC SIMILE LETTERA DI REFERENZE BANCARIE
(DA COMPILARE DA ISTITUTI BANCARI/CONFIDI RICONOSCIUTI E
SU CARTA INTESTATA)

N.B: Il presente documento va compilato ed allegato alla domanda di partecipazione esclusivamente per le casistiche dettagliate all'Appendice n.1 al Bando.

.....(Nome della Banca e/o Istituto di Credito)
Via Cap.
Città.....

Spett. AVEPA

via Niccolò Tommaseo 67/C

35131 Padova (PD)

Oggetto: lettera di referenze bancarie dell'impresa/soggetto proponente
..... (indicare il nome) per la partecipazione al "Bando,
come previsto all'Appendice "Sostenibilità finanziaria" del bando.

Su richiesta del signor/della signora in qualità di legale
rappresentante dell'impresa (indicare il nome del
soggetto richiedente, con sede legale nel Comune di, via
..... n., C.F. P.I., */se*
promotori di impresa: Su richiesta del signor/della signora, CF
....., vi comunichiamo che si tratta di (impresa individuale/soggetto
proponente) nostra cliente e con la quale fino ad ora abbiamo intrattenuto rapporti bancari
caratterizzati da normalità e correttezza.

Si tratta, inoltre, di un cliente a noi favorevolmente conosciuto. Per quanto di nostra
conoscenza, si ritiene abbia la capacità finanziaria ed economica per sostenere il progetto di cui al
bando in oggetto.

Si segnala che la presente lettera di referenza bancaria non costituisce garanzia della scrivente
e viene rilasciata esclusivamente per le finalità previste dal bando in oggetto.

Cordiali saluti,

Luogo e data,

Firma e timbro della Banca o Istituto di Credito o Confidi

APPENDICE N. 2 – PRINCIPIO DNSH E VERIFICA CLIMATICA

PRINCIPIO DNSH

Con il presente bando, la Regione del Veneto intende conformarsi a quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, del Regolamento (UE) 2021/1060, garantendo il rispetto del principio del “non arrecare un danno significativo” (DNSH) agli obiettivi ambientali individuati all'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 852/2020.

In particolare, sulla base dell'analisi contenuta nel Rapporto Ambientale del Programma Regionale FESR Veneto 2021–2027, approvato con DGR n. 77 del 1° febbraio 2022, e in coerenza con quanto stabilito dalle Linee Guida approvate con Decreto della Direzione Programmazione Unitaria n. 17 del 12 febbraio 2025, si evidenzia che l'Azione 2.2.1 richiede una verifica puntuale ai fini del rispetto del principio DNSH.

A tal proposito, si richiamano i seguenti documenti di riferimento:

- la **Comunicazione della Commissione Europea** [Bruxelles, 12 febbraio 2021, C(2021) 1054 final] – *Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo”* (di seguito “Comunicazione”);
- la **Nota esplicativa EGESIF** n. EGESIF_21-0025-00 del 27 settembre 2021 (di seguito “Nota EGESIF”).

Tali documenti forniscono chiarimenti sull'applicazione del principio DNSH anche nell'ambito della Politica di Coesione, specificando che il principio deve essere interpretato alla luce dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 (Regolamento sulla Tassonomia), che definisce le condizioni in cui un'attività può arrecare un danno significativo a uno o più dei sei obiettivi ambientali:

- **Mitigazione dei cambiamenti climatici:** un'attività arreca danno se comporta emissioni significative di gas a effetto serra;
- **Adattamento ai cambiamenti climatici:** un'attività arreca danno se aumenta la vulnerabilità dell'attività stessa, della natura o delle persone agli impatti climatici attuali o futuri;
- **Uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine:** un'attività arreca danno se compromette lo stato ecologico o chimico dei corpi idrici superficiali o sotterranei, o lo stato delle acque marine;
- **Economia circolare, prevenzione dei rifiuti e riciclo:** un'attività arreca danno se comporta inefficienze significative nell'uso dei materiali o delle risorse naturali, o se incrementa in modo rilevante la produzione, l'incenerimento o lo smaltimento in discarica dei rifiuti, con potenziali rischi ambientali a lungo termine;
- **Prevenzione e controllo dell'inquinamento:** un'attività arreca danno se determina un aumento significativo delle emissioni in aria, acqua o suolo;
- **Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi:** un'attività arreca danno se compromette in modo significativo la resilienza degli ecosistemi o lo stato di conservazione di specie e habitat, inclusi quelli di interesse comunitario.

Il presente documento intende fornire orientamenti tecnici rivolti ai beneficiari in merito alla normativa, agli aspetti e ai criteri generali relativi all'applicazione del principio del “non arrecare un danno significativo” (DNSH), in conformità a quanto previsto dal paragrafo 4 dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/1060.

Per quanto riguarda l'intervento "A. Impianti fotovoltaici", così come definito all'articolo 5, comma 1, del presente bando, si ritiene che il principio DNSH sia rispettato per la natura stessa dell'intervento. Tale tipologia di azione, infatti, è finalizzata alla realizzazione di impianti non strutturali ma dotazionali, destinati alla produzione di energia da fonte solare per l'autoconsumo diffuso, e non alla produzione di energia elettrica a fini commerciali. In tal senso, l'intervento contribuisce positivamente agli obiettivi ambientali, in particolare alla mitigazione dei cambiamenti climatici, senza determinare impatti significativi negativi sugli altri obiettivi ambientali previsti dal Regolamento (UE) 2020/852.

Per quanto concerne l'intervento "B. Impianti diversi dagli impianti fotovoltaici, inclusi quelli costituiti da una combinazione di generatori fotovoltaici e di generatori di altra natura (ad esempio eolici e/o idroelettrici)", anch'esso definito all'articolo 5, comma 1, del presente bando, il rispetto del principio DNSH è subordinato alla verifica di conformità con quanto previsto, per quanto applicabile, nell'Appendice 3 delle Linee Guida DNSH, approvate con Decreto della Direzione Programmazione Unitaria n. 17 del 12 febbraio 2025.

<https://sharing.regione.veneto.it/index.php/s/NF5HfWntD9rEw9q/download>

In particolare, i beneficiari dovranno:

- valutare l'assenza di impatti ambientali negativi significativi in relazione ai sei obiettivi ambientali della tassonomia europea;
- dimostrare, ove richiesto, l'adozione di misure di mitigazione e compensazione ambientale;
- fornire, in sede di domanda, una dichiarazione di conformità al principio DNSH, corredata da eventuale documentazione tecnica giustificativa.

La Regione, anche per il tramite di AVEPA, si riserva di effettuare controlli a campione o mirati per verificare la coerenza delle dichiarazioni rese con le disposizioni normative e tecniche vigenti.

Al fine di agevolare la comprensione e l'applicazione del principio DNSH, si riporta di seguito una tabella riepilogativa che sintetizza, per ciascuna tipologia di intervento prevista dal presente bando, le modalità di applicazione del principio, la documentazione eventualmente richiesta e i riferimenti normativi di riferimento.

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DNSH	DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
A. Impianti fotovoltaici	Si considera rispettato per la natura dell'intervento, che contribuisce alla mitigazione climatica senza impatti ambientali significativi	Nessuna documentazione aggiuntiva, salvo diversa indicazione in fase di controllo

B. Impianti diversi dai fotovoltaici o combinati	Verifica necessaria caso per caso secondo le Linee Guida DNSH	Dichiarazione di conformità DNSH e documentazione tecnica giustificativa
---	---	--

VERIFICA CLIMATICA

Con le presenti Disposizioni Operative la Regione del Veneto intende rispettare e conformarsi, secondo quanto previsto nell'art. 73, par. 2 lett. j) del Regolamento (UE) 2021/1060, garantendo *“l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni”*.

La metodologia di riferimento per la verifica climatica degli investimenti infrastrutturali nel periodo 2021–2027 è descritta nella Comunicazione della Commissione Europea “Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021–2027” (2021/C 373/01), pubblicata nel settembre 2021. A livello nazionale, tale approccio è stato recepito attraverso la nota DPCOE-0006204-P del 9 ottobre 2023, che definisce gli indirizzi operativi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia.

La metodologia di riferimento per la verifica climatica degli investimenti infrastrutturali nel periodo 2021–2027 è descritta nella Comunicazione della Commissione Europea “Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021–2027” (2021/C 373/01), pubblicata nel settembre 2021. A livello nazionale, tale approccio è stato recepito attraverso la nota DPCOE-0006204-P del 9 ottobre 2023, che definisce gli indirizzi operativi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia.

Il processo di verifica climatica, come delineato negli Orientamenti tecnici, si articola in:

- **due pilastri di analisi:**
 - *neutralità climatica/mitigazione*
 - *resilienza climatica/adattamento*
- **due fasi operative:**
 - *screening preliminare*
 - *analisi dettagliata, ove necessaria.*

Tale processo è descritto in dettaglio nell'allegato tecnico “Ambito di applicazione della verifica climatica per settore di intervento”.

Applicazione della verifica climatica per tipologia di intervento

- **Intervento A – Impianti fotovoltaici**

Per gli impianti fotovoltaici, come definiti all'articolo 5, comma 1, del presente bando, non è richiesta la verifica climatica, in quanto trattasi di interventi dotazionali e non strutturali, con impatto trascurabile in termini di esposizione e vulnerabilità ai rischi climatici.

- **Intervento B – Impianti diversi dai fotovoltaici o combinati**

Per gli impianti rientranti nella categoria “B”, inclusi quelli costituiti da una combinazione di generatori fotovoltaici e altri (es. eolici, idroelettrici), e ricadenti nei seguenti settori di intervento del PR FESR Veneto, Azione 2.2.1:

- 047 – Energia Rinnovabile: eolica
- 048 – Energia Rinnovabile: solare
- 049 – Energia Rinnovabile: biomassa
- 050 – Energia Rinnovabile: biomassa con elevate riduzioni di gas a effetto serra
- 051 – Energia Rinnovabile: marina
- 052 – Altri tipi di energia rinnovabile (compresa l'energia geotermica)

Sulla base dei settori di intervento individuati per l'Azione 2.2.1 del PR FESR Veneto, si riportano nelle tabelle sottostanti le casistiche in cui è richiesta la verifica climatica, distinguendo tra le fasi di screening e analisi dettagliata, in relazione ai due pilastri di analisi (mitigazione e adattamento).

047 – Energia Rinnovabile: eolica	
<u>Mitigazione</u>	<i>Screening</i> necessario per parco eolico. <i>Analisi dettagliata</i> se necessaria da risultati screening.
<u>Adattamento</u>	<i>Screening</i> necessario per parco eolico <i>Analisi dettagliata</i> necessaria se in fase di screening risulta un profilo di vulnerabilità medio-alta. L'analisi da condurre è descritta al paragrafo 3.3 del documento "Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (Comunicazione 2021/C 373/01)" e deve portare ad individuare le misure di adattamento mirate a gestire e contenere entro un livello accettabile gli effetti dei cambiamenti climatici per l'intero ciclo di vita. L'adattamento al cambiamento climatico potrà comportare l'adozione di una combinazione di misure strutturali e non strutturali: • misure strutturali (in fase di progettazione): modifica del progetto, ad esempio modifiche della progettazione, oppure adozione di soluzioni alternative; • misure non strutturali (in fase di gestione operativa): misure operative/gestionali, di manutenzione, monitoraggio o di risposta all'emergenza pertinenti, incluse le attività di formazione del personale; • gestione attiva del rischio: misure flessibili/adattative da attuare qualora i potenziali effetti del rischio raggiungano una soglia critica durante la fase di monitoraggio/gestione operativa dell'infrastruttura.
<u>L'installazione di micro-eolico per autoconsumo può essere considerata attrezzatura e quindi non soggetto a verifica climatica.</u>	

048 – Energia Rinnovabile: solare

<u>Mitigazione</u>	<i>Screening</i> necessario per centrali fotovoltaiche. <i>Analisi dettagliata</i> se necessaria da risultati screening.
<u>Adattamento</u>	<i>Screening</i> necessario per centrali fotovoltaiche. <i>Analisi dettagliata</i> necessaria se in fase di screening risulta un profilo di vulnerabilità medio-alta. L'analisi da condurre è descritta al paragrafo 3.3 del documento “Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (Comunicazione 2021/C 373/01)” e deve portare ad individuare le misure di adattamento mirate a gestire e contenere entro un livello accettabile gli effetti dei cambiamenti climatici per l'intero ciclo di vita. L'adattamento al cambiamento climatico potrà comportare l'adozione di una combinazione di misure strutturali e non strutturali: • misure strutturali (in fase di progettazione): modifica del progetto, ad esempio modifiche della progettazione, oppure adozione di soluzioni alternative; • misure non strutturali (in fase di gestione operativa): misure operative/gestionali, di manutenzione, monitoraggio o di risposta all'emergenza pertinenti, incluse le attività di formazione del personale; • gestione attiva del rischio: misure flessibili/adattative da attuare qualora i potenziali effetti del rischio raggiungano una soglia critica durante la fase di monitoraggio/gestione operativa dell'infrastruttura.
<u>Il finanziamento di pannelli solari (fotovoltaici o termici) sui tetti che non sono parte di interventi integrati per efficientamento energetico di edifici non richiedono la verifica climatica in quanto trattasi solo di attrezzature.</u>	

049 – Energia Rinnovabile: biomassa

<u>Mitigazione</u>	<i>Screening</i> necessario per impianti di taglia industriale. <i>Analisi dettagliata</i> se necessaria da risultati screening.
---------------------------	--

<u>Adattamento</u>	<i>Screening</i> necessario per impianti di taglia industriale. <i>Analisi dettagliata</i> necessaria se in fase di screening risulta un profilo di vulnerabilità medio-alta. L'analisi da condurre è descritta al paragrafo 3.3 del documento “Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (Comunicazione 2021/C 373/01)” e deve portare ad individuare le misure di adattamento mirate a gestire e contenere entro un livello accettabile gli effetti dei cambiamenti climatici per l'intero ciclo di vita. L'adattamento al cambiamento climatico potrà comportare l'adozione di una combinazione di misure strutturali e non strutturali: • misure strutturali (in fase di progettazione): modifica del progetto, ad esempio modifiche della progettazione, oppure adozione di soluzioni alternative; • misure non strutturali (in fase di gestione operativa): misure operative/gestionali, di manutenzione, monitoraggio o di risposta all'emergenza pertinenti, incluse le attività di formazione del personale; • gestione attiva del rischio: misure flessibili/adattative da attuare qualora i potenziali effetti del rischio raggiungano una soglia critica durante la fase di monitoraggio/gestione operativa dell'infrastruttura.
----------------------------------	---

050 – Energia Rinnovabile: biomassa con elevate riduzioni di gas a effetto serra	
<u>Mitigazione</u>	<i>Screening</i> necessario per impianti di taglia industriale. <i>Analisi dettagliata</i> se necessaria da risultati screening.

<u>Adattamento</u>	<i>Screening</i> necessario per impianti di taglia industriale. <i>Analisi dettagliata</i> necessaria se in fase di screening risulta un profilo di vulnerabilità medio-alta. L'analisi da condurre è descritta al paragrafo 3.3 del documento “Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (Comunicazione 2021/C 373/01)” e deve portare ad individuare le misure di adattamento mirate a gestire e contenere entro un livello accettabile gli effetti dei cambiamenti climatici per l'intero ciclo di vita. L'adattamento al cambiamento climatico potrà comportare l'adozione di una combinazione di misure strutturali e non strutturali: • misure strutturali (in fase di progettazione): modifica del progetto, ad esempio modifiche della progettazione, oppure adozione di soluzioni alternative; • misure non strutturali (in fase di gestione operativa): misure operative/gestionali, di manutenzione, monitoraggio o di risposta all'emergenza pertinenti, incluse le attività di formazione del personale; • gestione attiva del rischio: misure flessibili/adattative da attuare qualora i potenziali effetti del rischio raggiungano una soglia critica durante la fase di monitoraggio/gestione operativa dell'infrastruttura.
----------------------------------	---

051 – Energia Rinnovabile: marina	
<u>Mitigazione</u>	<i>Screening</i> non necessario. <i>Analisi dettagliata</i> non necessaria. Ipotizzando progetti pilota di dimensione relativamente ridotte le emissioni CO2 evitate sono probabilmente < 20ktpa.

<u>Adattamento</u>	<i>Screening</i> necessario. <i>Analisi dettagliata</i> necessaria se in fase di screening risulta un profilo di vulnerabilità medio-alta. L'analisi da condurre è descritta al paragrafo 3.3 del documento “Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (Comunicazione 2021/C 373/01)” e deve portare ad individuare le misure di adattamento mirate a gestire e contenere entro un livello accettabile gli effetti dei cambiamenti climatici per l'intero ciclo di vita. L'adattamento al cambiamento climatico potrà comportare l'adozione di una combinazione di misure strutturali e non strutturali: • misure strutturali (in fase di progettazione): modifica del progetto, ad esempio modifiche della progettazione, oppure adozione di soluzioni alternative; • misure non strutturali (in fase di gestione operativa): misure operative/gestionali, di manutenzione, monitoraggio o di risposta all'emergenza pertinenti, incluse le attività di formazione del personale; • gestione attiva del rischio: misure flessibili/adattative da attuare qualora i potenziali effetti del rischio raggiungano una soglia critica durante la fase di monitoraggio/gestione operativa dell'infrastruttura.
----------------------------------	--

052 – Altri tipi di energia rinnovabile (compresa l'energia geotermica)	
<u>Mitigazione</u>	<i>Screening</i> necessario per impianti di taglia industriale (centrali elettriche o termiche). <i>Analisi dettagliata</i> se necessaria da risultati screening.

<u>Adattamento</u>	<i>Screening</i> necessario per impianti di taglia industriale (centrali elettriche o termiche). <i>Analisi dettagliata</i> necessaria se in fase di screening risulta un profilo di vulnerabilità medio-alta. L'analisi da condurre è descritta al paragrafo 3.3 del documento “Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (Comunicazione 2021/C 373/01)” e deve portare ad individuare le misure di adattamento mirate a gestire e contenere entro un livello accettabile gli effetti dei cambiamenti climatici per l'intero ciclo di vita. L'adattamento al cambiamento climatico potrà comportare l'adozione di una combinazione di misure strutturali e non strutturali: • misure strutturali (in fase di progettazione): modifica del progetto, ad esempio modifiche della progettazione, oppure adozione di soluzioni alternative; • misure non strutturali (in fase di gestione operativa): misure operative/gestionali, di manutenzione, monitoraggio o di risposta all'emergenza pertinenti, incluse le attività di formazione del personale; • gestione attiva del rischio: misure flessibili/adattative da attuare qualora i potenziali effetti del rischio raggiungano una soglia critica durante la fase di monitoraggio/gestione operativa dell'infrastruttura.
<u>Il finanziamento di pompe di calore che non sono parte di interventi integrati per efficientamento energetico di edifici non richiedono la verifica climatica in quanto trattasi solo di attrezzature.</u>	

Pertanto, si necessita, nei casi previsti secondo le indicazioni sopra riportate, della verifica climatica condotta in ottemperanza al paragrafo 3.3 del documento “Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (Comunicazione 2021/C 373/01)”:

Per la verifica climatica, in sede di presentazione della domanda di agevolazione si richiede, nei casi previsti, una Relazione di verifica climatica firmata digitalmente da un tecnico abilitato.